

MF INGROSSO S.P.A.

Sede Legale Via Verdi, 8 – 20057 Assago (MI)

Capitale sociale euro 1.200.000 i.v.

C.F./ P.I. 02690950403 - Rea Milano 1699816

Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento di EmmeEffe Libri S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

“RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE”

(Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231)

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione
di MF Ingrosso S.p.A. nella riunione del 22 marzo 2024

INDICE

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	17
DEFINIZIONI.....	18
PARTE GENERALE.....	20
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - SOGGETTI, FATTISPECIE CRIMINOSE E SANZIONI	21
1.1. Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato	21
1.1.1. Presupposti della responsabilità.....	21
1.1.2. Fonte della responsabilità.....	21
1.1.3. Natura della responsabilità.....	22
1.1.4. Autonomia della responsabilità.....	22
1.1.5. Concorso nel reato	22
1.1.6. Delitti tentati	23
1.1.7. Reati commessi all'estero	23
1.1.8. Sanzioni.....	23
1.2. I Reati Presupposto	23
1.3. Le sanzioni	24
1.3.1. Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12)	25
1.3.2. Sanzioni interdittive (art. 13 – 14 - 15).....	25
1.3.3. Confisca (art. 19).....	26
1.3.4. Pubblicazione della sentenza (art. 18).....	26
2. CONDIZIONI PERCHÉ LA SOCIETÀ POSSA ESSERE ESONERATA DA RESPONSABILITA'.....	26
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....	26
3.1. La documentazione relativa al Modello	26
3.2. Regole per l'approvazione del Modello e dei Protocolli/Procedure, e per il loro aggiornamento	27
3.2.1. Organo competente	27
3.2.2. Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale.....	27
3.2.3. Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale.....	28
3.2.4. Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure	28
3.2.5. Informativa all'ODV	28
3.3. Destinatari del Modello.....	28

3.3.1.	Soggetti interni e partner	28
3.3.2.	Collegio Sindacale	28
4.	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	29
4.1.	Struttura del Modello	29
4.2.	La funzione del Modello e i principi ispiratori	29
4.2.1.	Prevenzione dei rischi e <i>compliance</i>	29
4.2.2.	I punti qualificanti del Modello	29
4.2.3.	I controlli.....	30
5.	AREE E PROCESSI SENSIBILI IN MF INGROSSO.....	30
5.1.	Attività sociale	30
5.2.	Mappatura dei rischi.....	30
5.2.1.	Processo di individuazione delle Aree e dei Processi Sensibili	30
5.2.2.	Aree Sensibili individuate	31
5.3.	I Processi sensibili rilevanti individuati	31
5.3.1.	Processi Sensibili in relazione ai “ <i>reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> ” (Art. 24 D.lgs. 231/2001).....	31
5.3.2.	Processi Sensibili in relazione ai <i>Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.</i>	31
5.3.3.	Processi Sensibili in relazione ai <i>Reati Societari.</i>	32
5.3.4.	Processi Sensibili in relazione ai reati di <i>Omicidio e Lesioni colpose gravi o gravissime</i> commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.....	32
5.3.5.	Processi Sensibili in relazione ai <i>reati informatici.</i>	32
5.3.6.	Processi Sensibili in relazione a Reati Presupposto concernenti <i>ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.</i>	32
5.3.7.	Processi Sensibili in relazione ai Reati presupposto concernenti i <i>reati ambientali.</i>	32
5.3.8.	Processi Sensibili in relazione ai Reati presupposto concernenti “ <i>delitti in materia di violazione del diritto d’autore</i> ” (art.25-novies 231/2001).....	33

5.3.9.	Processi Sensibili in relazione al “reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (art. 25-decies D.lgs. 231/2001).....	33
5.3.10.	Processi Sensibili in relazione ai reati di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies con riferimento all’art. 603-bis c.p.) e di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001).....	33
5.3.11.	Processi sensibili in relazione ai <i>Reati Presupposto tributari</i> (art. 25-quinquiesdecies).....	33
5.3.12.	Processi Sensibili in relazione agli <i>altri Reati presupposto</i> ed illeciti amministrativi contemplati dalla normativa.	33
5.3.13.	Disposizioni da osservare.....	33
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA (“ODV”)	34
6.1.	Istituzione e requisiti per la nomina	34
6.1.1.	Istituzione dell’ODV	34
6.1.2.	Requisiti dei componenti dell’ODV	34
6.1.3.	Incompatibilità	34
6.1.4.	Segreteria tecnica	35
6.2.	Nomina, compenso e dotazione finanziaria	35
6.2.1.	Nomina e compenso.....	35
6.2.2.	Durata.....	35
6.2.3.	Dotazione finanziaria	35
6.3.	Decadenza, revoca, rinuncia - Sostituzione	35
6.3.1.	Decadenza	35
6.3.2.	Revoca.....	36
6.3.3.	Rinuncia	36
6.3.4.	Sostituzione.....	36
6.4.	Compiti	36
6.5.	Attività e Reporting	37
6.6.	Verifiche periodiche	38
6.7.	Flussi informativi e conservazione delle informazioni	38
6.7.1.	Flussi di comunicazioni da parte dell’ODV	38
6.7.2.	Flussi di comunicazioni da parte della Società	38
6.7.3.	Altri flussi di comunicazione verso l’ODV	40

6.7.4.	Procedura per le segnalazioni all'ODV	40
6.7.5.	Incontri dell'ODV con il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Esecutivi	40
6.7.6.	Incontri dell'ODV con altre funzioni aziendali	41
6.7.7.	Documentazione.....	41
6.8.	Qualificazione soggettiva dell'ODV ai fini privacy	41
7.	Whistleblowing – Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza – Divieto di ritorsioni	41
7.1.	Il D.lgs. 10 marzo 2023 n.24	41
7.2.	Inapplicabilità del D.lgs. n. 24/2023 a segnalazioni di carattere personale	42
7.3.	Segnalazioni	42
7.4.	Canali di segnalazione interna	43
7.4.1.	Obbligo di costituzione dei canali di segnalazione e garanzia di riservatezza	43
7.4.2.	Divulgazione dei canali per le Segnalazioni	43
7.4.3.	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	43
7.4.4.	Segnalazioni alla Società	44
7.4.5.	Segnalazione mediante divulgazione pubblica	44
7.4.6.	Segnalazioni a soggetto diverso da quello designato.....	44
7.4.7.	Gestione dei canali di segnalazione interna	44
7.4.8.	Procedura successiva alla Segnalazione	44
7.5.	Canale di segnalazione esterna	45
7.6.	Protezione contro la ritorsione	46
7.6.1.	Soggetti interessati alla tutela	46
7.6.2.	Divieto di ritorsione	46
7.6.3.	Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione contro la ritorsione	47
7.6.4.	Misure a sostegno del Segnalante	48
7.7.	Obblighi di riservatezza	48
7.8.	Trattamento dei dati personali	48
7.9.	Conservazione delle segnalazioni interne ed esterne	49
7.10.	Sanzioni	49
7.10.1.	Sanzioni da parte di ANAC	49
7.10.2.	Sanzioni da parte della Società	49

8.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	50
9.	SISTEMA DISCIPLINARE	51
9.1.	Principi generali	51
9.2.	Sanzioni per i lavoratori subordinati	52
9.3.	Misure nei confronti dei dirigenti	52
9.4.	Misure nei confronti degli Amministratori	52
9.5.	Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale	53
9.6.	Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori	53
10.	II SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	53
11.	SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ	53
12.	FLESSIBILITÀ DEL MODELLO	53
13.	PARTI SPECIALI	54
	PREMESSA COMUNE ALLE PARTI SPECIALI	55
1.	Disposizioni comuni alle parti speciali	56
1.1.	Finalità delle parti speciali	56
1.2.	Contenuti delle Parti Speciali	56
2.	Principi di gestione	56
3.	Gestione delle risorse finanziarie	57
3.1.	Aree sensibili nella gestione delle risorse finanziarie	57
3.2.	Principi nella gestione delle risorse finanziarie	58
	PARTE SPECIALE PRIMA	60
-	<i>Malversazione in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 24)</i>	60
-	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, turbata libertà degli incanti (compreso il procedimento di scelta del contraente) e frode nelle pubbliche forniture</i>	60
1.	Le fattispecie di Reati presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico, turbata libertà degli incanti e frode nelle pubbliche forniture, ritenute di rischio rilevante (art. 24 D.lgs. 231/2001)	61
1.1.	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	61
1.2.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)	61
1.3.	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	61

1.4.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).....	62
1.5.	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ().....	62
1.6.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	63
1.7.	Frode informatica (art. 640-ter c.p.).....	63
1.8.	Allargamento della responsabilità per danni causati all’Unione Europea	63
2.	Processi Sensibili.....	64
3.	Principi generali di comportamento	64
3.1.	Principi di gestione.....	64
3.2.	Gestione delle risorse finanziarie.....	64
3.3.	Divieti	64
4.	Procedure specifiche.....	65
4.1.	Utilizzo dei finanziamenti.....	65
4.2.	Trasparenza	65
4.3.	Regole	66
5.	Ricorso a servizi di terzi.....	66
6.	Controllo Interno.....	66
7.	I controlli dell’ODV.....	66
	PARTE SPECIALE SECONDA.....	67
-	<i>Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio) (art. 25)</i>	<i>67</i>
1.	Le fattispecie di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.) ritenute di rischio rilevante	68
1.1.	Concussione (art. 317 c.p.).....	68
1.2.	Corruzione per l’esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.).....	68
1.3.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 c.p.).....	68
1.4.	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)	69
1.5.	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).....	69
1.6.	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	69
1.7.	Aumenti di pena	69
1.8.	Sanzioni interdittive per i reati di corruzione	69
1.9.	Ravvedimento operoso per i reati di corruzione	69
1.10.	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).....	70
1.11.	Peculato (art. 314 c.p., 1° comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea ().....	70

1.12. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) , quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ()	70
1.13. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) , quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ()	71
1.14. Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea	71
1.15. ()	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Processi sensibili	71
3. Principi generali di comportamento	72
3.1. Principi di gestione	72
3.2. Gestione delle risorse finanziarie	72
3.3. Divieti	72
3.4. Partecipazione a gare (e pubbliche forniture)	73
3.5. Tracciabilità	73
4. Procedure specifiche	73
4.1. Ispezioni	73
4.2. Piccola cassa	74
4.3. Procedure	74
4.4. Ricorso a servizi di terzi	74
4.5. Controllo interno	74
5. I controlli dell'ODV	75
PARTE SPECIALE TERZA	76
- Reati Societari (art. 25-ter)	76
1. Le fattispecie dei reati societari ritenute di rischio rilevante	77
1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	77
1.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	77
1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	77
1.4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	78
1.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	78
1.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	78
1.7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	78
1.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	78
1.9. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)	79
1.10. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	79
1.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	79

1.12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	80
1.13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	80
1.14. Norme relative a società quotate	80
2. Processi Sensibili	81
3. Principi generali di comportamento	82
3.1. Principi di gestione	82
3.2. Gestione delle risorse finanziarie	82
3.3. Obblighi e divieti	82
3.3.1. Regole	82
3.3.2. Obblighi	83
3.3.3. Divieti.....	84
4. Procedure	85
4.1. Procedure specifiche	85
4.2. Comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e agli azionisti.....	86
4.3. Rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione	87
4.4. Operazioni relative al capitale sociale	87
4.5. Predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse	87
4.6. Corruzione fra privati.....	88
4.7. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.....	88
5. Ricorso a servizi di terzi	88
6. Controllo Interno	88
7. I controlli dell'ODV	89
PARTE SPECIALE QUARTA	90
- <i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)</i>	90
1. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro ritenute di rischio rilevante (art. 25-septies D.lgs. 231)	91
1.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	91
1.1.1. Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Art. 25-septies, primo comma, del Decreto).....	91

1.1.2.	Omicidio colposo in cui l'evento morte si verifichi per colpa consistente nella violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, secondo comma, del Decreto).....	93
1.2.	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	101
1.3.	Elementi comuni.....	102
2.	Processi Sensibili.....	102
2.1.	Definizione del D.lgs. n. 81/2008	102
2.2.	Individuazione dei Processi	103
3.	Principi generali di comportamento	103
3.1.	Policy	103
3.2.	Destinatari specifici	103
3.3.	Principi di gestione	104
3.4.	Gestione delle risorse finanziarie	104
3.5.	Identificazione delle responsabilità	104
3.5.1.	Datore di lavoro e altre posizioni di garanzia	104
3.5.2.	Servizio di Prevenzione e Protezione.....	104
3.5.3.	Delega di funzioni.....	104
3.5.4.	Medico competente	105
3.5.5.	Dirigenti sicurezza e Preposti	105
3.5.6.	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	106
3.6.	Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia.....	106
3.6.1.	Rispetto della normativa	106
3.6.2.	Obblighi	107
3.6.3.	Divieti.....	109
4.	Procedure	109
4.1.	Sistema aziendale di gestione della sicurezza	109
4.2.	Flussi informativi	110
4.3.	Valutazione dei rischi.....	110
4.3.1.	Il Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008 (DVR).....	110
4.3.2.	Aggiornamento del DVR	111
4.4.	Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze.....	111
4.5.	Rischio incendio.....	112
4.6.	Trasferimenti	112
4.7.	Affidamento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI)	112

4.8. Certificati	113
4.9. Sorveglianza sanitaria.....	113
4.10. Infortuni.....	114
4.11. Informazione e formazione.....	114
4.12. Accesso alla documentazione	114
4.13. Segnalazione di nuovi rischi	114
5. Sanzioni.....	115
6. Budget	115
7. Ricorso a servizi di terzi (appalti o prestazioni di servizi o d’opera).....	115
8. Controllo Interno.....	115
9. I controlli dell’ODV.....	115
Appendice alla Parte Speciale Quarta (ulteriori rischi).....	115
PARTE SPECIALE QUINTA	118
- <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis)</i>	118
1. Le fattispecie di reati informatici ritenute di rischio rilevante (art. 24-bis D.lgs. 231)	119
1.1. Frode informatica (art. 640-ter c.p.).....	119
1.2. Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.).....	119
1.3. Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.).....	119
1.4. Uso di atto falso (art. 489 c.p.).....	119
1.5. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	119
1.6. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.).....	119
1.7. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).....	119
1.8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	120
1.9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).....	120
1.10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	120
1.11. Frode informatica (art. 640-ter c.p.).....	120
1.12. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).....	120
1.13. Delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica	120

2.	Processi Sensibili.....	121
3.	Principi generali di comportamento	122
3.1.	Destinatari.....	122
3.2.	Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia.....	122
3.3.	Principi di gestione.....	123
3.4.	Gestione delle risorse finanziarie.....	123
3.5.	Documento programmatico di sintesi.....	123
3.6.	Tracciabilità.....	123
4.	Procedure specifiche.....	123
4.1.	Poteri	123
4.2.	Obblighi e divieti di carattere generale per gli utenti del sistema informatico	123
4.3.	Misure minime di sicurezza.....	124
4.4.	Ispezioni	125
4.5.	Trattamento dati	125
4.6.	Trattamento di categorie particolari di dati personali	126
4.7.	Dati personali relativi a condanne penali e reati.....	127
4.8.	Autorità Garante.....	127
4.9.	Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica	127
4.10.	Comunicazioni all'ODV.....	127
4.11.	Altre disposizioni.....	127
4.12.	Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”	127
5.	Ricorso a servizi di terzi.....	128
6.	Controllo Interno.....	128
7.	Utilizzo di carte di credito e strumenti affini.....	128
8.	I controlli dell'ODV.....	128
	PARTE SPECIALE SESTA	129
-	<i>Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies)</i>	129
1.	Le fattispecie di reati relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231)	130
1.1.	Ricettazione (art. 648 c.p.)	130
1.2.	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	130
1.3.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	130
1.4.	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	130

1.5. Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio	130
1.6. Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio.....	130
1.7. Condotta tipica	131
2. Processi Sensibili.....	131
3. Principi generali di comportamento	131
3.1. Principi di gestione.....	131
3.2. Gestione delle risorse finanziarie.....	131
3.3. Osservanza della normativa specifica	132
3.4. Divieti	132
3.5. Trasparenza	132
4. Procedure specifiche.....	132
5. I controlli dell'ODV	132
PARTE SPECIALE SETTIMA.....	133
- <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)</i>	133
1. Le fattispecie di Reati presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore ritenute rilevanti (art. 25-novies D.lgs. 231/2001)	134
1.1. Duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore non contrassegnati dalla SIAE o illecito utilizzo di banche dati (art. 171-bis).....	134
2. Processi Sensibili.....	134
3. Principi generali di comportamento	134
3.1. Principi di gestione.....	134
3.2. Gestione delle risorse finanziarie.....	134
3.3. Normativa specifica.....	134
4. Procedure specifiche.....	135
4.1. Diritto d'autore.....	135
4.2. Utilizzo di software.....	135
4.3. Iniziative aziendali	136
4.4. Utilizzo di banche dati	136
4.5. Miscellanea.....	136
5. Ricorso a servizi di terzi.....	137
6. I controlli dell'ODV	137
PARTE SPECIALE OTTAVA	138
- <i>Reati ambientali (art. 25-undecies)</i>	138
1. Le fattispecie di reati ambientali ritenuti rilevanti (art. 25-undecies D.lgs. 231)	139

1.1. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	139
1.2. Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	139
1.3. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	139
1.4. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	139
1.5. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- <i>quaterdecies</i> del codice penale) ()	139
2. Processi Sensibili.....	140
3. Principi generali di comportamento e procedure.....	140
3.2. Principi di gestione.....	140
3.3. Gestione delle risorse finanziarie.....	140
4. Ricorso a servizi di terzi.....	140
5. Controllo Interno.....	140
6. I controlli dell'ODV.....	140
PARTE SPECIALE NONA	141
- <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-<i>duodecies</i>)</i>	141
- <i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-<i>quinquies</i>)</i>	141
1. Le fattispecie di reati-presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenute di rischio rilevante (art. 25- <i>duodecies</i> e art. 25- <i>quinquies</i> D.lgs. 231/2001)	142
1.1. Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).....	142
1.2. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	142
2. Processi sensibili	143
3. Principi generali di comportamento	143
3.1. Principi di gestione.....	143
3.2. Gestione delle risorse finanziarie.....	143
4. Procedure specifiche.....	143
5. I Controlli dell'ODV.....	143
PARTE SPECIALE DECIMA	144
- <i>Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205” (art. 25-<i>quinquiesdecies</i>)</i>	144
- <i>Contrabbando (art. 25-<i>sexiesdecies</i>)</i>	144
1. Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25- <i>quinquiesdecies</i>).....	145

1.1.	Definizioni	145
1.2.	Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società	146
1.3.	Sanzioni interdittive	146
1.4.	Fattispecie di Reati Presupposti tributari	146
1.4.1.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2- <i>bis</i> , D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	146
1.4.2.	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	147
1.4.3.	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2- <i>bis</i> , D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	148
1.4.4.	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	148
1.4.5.	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	148
1.4.6.	Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro	149
1.4.7.	Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;.....	150
1.4.8.	Compensazione indebita (art. 10- <i>quater</i> D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro	150
1.4.9.	Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti "dichiarazioni"	150
2.	Processi Sensibili	150
3.	Regole di comportamento	151
3.1.	Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	151
3.2.	Principi di gestione	151
3.3.	Gestione delle risorse finanziarie	151
3.4.	Obblighi e divieti di carattere generale	151
4.	Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale	152
5.	Tracciabilità	152
7.	Ricorso a servizi di terzi	152
6.	Procedure	152
7.	Controllo	153
8.	Fattispecie dei Reati Presupposto di Contrabbando (art. 25-<i>sexiesdecies</i>) ()	153
8.1.	Definizione di contrabbando e elencazione dei reati	153
8.2.	Processi sensibili, Regole di comportamento e Procedure.	154

9. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	154
PARTE SPECIALE UNDICESIMA	155
- Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d’opera di terzi	155
1. Selezione degli appaltatori e dei consulenti	156
2. Principi di gestione	156
3. Gestione delle risorse finanziarie	156
4. Dichiarazioni e impegni contrattuali	156
5. Clausola risolutiva	157
6. Segnalazione di criticità	157
7. Clausole particolari per determinati ambiti di servizi	158
7.1. Pubblica Amministrazione	158
7.2. Servizi in materia di salute / sicurezza sul lavoro e in materia ambientale	158
7.3. Informatica	158
7.4. Contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative	158
7.5. Non esaustività	159
PARTE SPECIALE DODICESIMA	160
- I controlli dell’Organismo di Vigilanza	160
1. Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza	161
2. Attività dell’Organismo di Vigilanza	161

ALLEGATI

Allegato “A”

D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», alla data di approvazione dell’aggiornamento del Modello

Allegato “B”

Catalogo sintetico dei Reati presupposto e degli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001n. 23, alla data di approvazione dell’aggiornamento del Modello

Allegato “C”

Codice Etico del Gruppo Messaggerie Italiane alla data di approvazione dell’aggiornamento del Modello

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

N° Revisione	Descrizione	Data Approvazione
	Adozione del Modello	30 marzo 2017
1.	Primo aggiornamento del Modello	10 maggio 2017
2.	Secondo aggiornamento del Modello	19 settembre 2019
3.	Terzo aggiornamento del Modello	24 marzo 2022
4.	Quarto aggiornamento del Modello	22 marzo 2024

DEFINIZIONI

(*Infra* nel testo le definizioni sono riportate con le iniziali in lettere maiuscole, ma non in grassetto)

Amministratore/i Esecutivo/i	Gli amministratori muniti di deleghe operative e poteri: Presidente ove munito di poteri e Amministratore/i Delegato/i ove nominato/i.
Aree Sensibili	Le aree di attività nelle quali siano presenti Processi Sensibili.
Codice Etico	Il codice etico adottato dalla Società.
Collaboratori	I soggetti aventi con MF Ingresso rapporti di prestazione d’opera diversi dal lavoro subordinato.
Consulenti	I soggetti con competenze professionali specifiche in determinate materie, non dipendenti di MF Ingresso, che assistono MF Ingresso nello svolgimento di attività, fornendo consulenza, assistenza, pareri, informazioni.
D.lgs. 231/2001 o Decreto 231 o Decreto	Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 come modificato nel tempo.
Destinatari	(i) gli Organi Sociali (come appresso definiti), (ii) tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società, (iii) i Dipendenti (come appresso definiti) di MF Ingresso e simili) comunque sottoposti alla direzione e vigilanza del management di MF Ingresso, nonché (v) i componenti dell’Organismo di Vigilanza per quanto ad essi riferibile.
Dipendenti	I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con MF Ingresso, ivi compresi i dirigenti.
MF Ingresso o Società	MF Ingresso S.p.A., con Sede Legale Via Verdi, 8 – 20057 Assago (MI)
Flussi Informativi (ove non specificato diversamente)	Informazioni, dati, notizie e documenti da fornire su base periodica dalla Società all’Organismo di Vigilanza.
Fornitori	I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, vendono a MF Ingresso beni o erogano servizi o prestazioni di qualsivoglia natura.
GDPR e D.lgs. di adeguamento	Rispettivamente il regolamento (UE) n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e il D.lgs. 10.08.2018 n° 101, di adeguamento al GDPR della normativa italiana.
Linee Guida	Le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottate da Confindustria.
MSG	Manuale di Gestione Qualità con riferimento alle norme UNI EN ISO 9001:2015 adottato dalla Società nel marzo 2020.

Modello 231 o Modello	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da MF Ingrosso ai sensi del Decreto 231.
Organi Sociali	L'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di MF Ingrosso.
ODV o Organismo di Vigilanza	L'organismo di vigilanza previsto dal D.lgs. n. 231/2001.
P.A.	La Pubblica Amministrazione, intendendosi per tale - a titolo esemplificativo - tutti gli uffici statali centrali e periferici, gli enti locali, gli enti pubblici in generale (e il relativo personale) nonché i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
Prestatori di Servizi	I soggetti ai quali la Società affida - con contratto di appalto o con contratto d'opera o con contratto di qualsivoglia altra natura - l'esecuzione di opere o servizi di qualsivoglia natura.
Procedura/e	Le regole interne aziendali da osservare nell'ambito dei Processi Sensibili.
Processi Sensibili	I processi aziendali nello svolgimento dei quali è ravvisabile il rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto.
Protocolli	L'insieme delle procedure e prassi, e delle attività di controllo, poste in essere nell'ambito dei Processi Sensibili al fine di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di Reati Presupposto.
Reato/i Presupposto	il reato/i per il/i quale/i è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/ 2001, come riportati nel Catalogo di sintesi dei Reati Presupposto allegato sub. B); ivi compresi, ai soli fini definitivi, anche gli illeciti richiamati dall'art. 187- <i>quinquies</i> del D.lgs. 58/1998 (testo unico della Finanza);
Segnalazione	Comunicazione all'Organismo di Vigilanza (o alla Società) di situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio concernenti: <ul style="list-style-type: none"> a) commissione, o tentativi di commissione, di qualsivoglia dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231, ancorché non espressamente trattati nel Modello, b) violazioni relative al Modello 231 (comprensivo di Codice Etico e Protocolli/Procedure), c) illeciti in generale.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - SOGGETTI, FATTISPECIE CRIMINOSE E SANZIONI

1.1. Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato

1.1.1. Presupposti della responsabilità

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità diretta a carico delle società (e degli enti in genere) per alcuni reati (c.d. Reati Presupposto) commessi nell'interesse o a vantaggio della società (o dell'ente), da

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. *soggetti apicali*);
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *soggetti sottoposti alla direzione altrui*).

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

L'estensione della responsabilità alla società richiede quale presupposto essenziale che il Reato Presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa ⁽¹⁾.

L'interesse ha un'indole soggettiva: si riferisce alla sfera volitiva dell'evento della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Se la persona fisica ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa. Peraltro, nel caso di delitti colposi l'interesse va valutato con riferimento non alla volontà del verificarsi dell'evento, ma alla condotta ⁽²⁾.

Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici – soprattutto, ma non solo, di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (vedasi Cass., II Sez. Penale, n. 3615 del 2005).

1.1.2. Fonte della responsabilità

Nel determinare la fonte della responsabilità da reato degli enti collettivi la Corte di Cassazione fa riferimento alla cosiddetta "colpa di organizzazione". Vale a dire che la responsabilità della società non si giustifica solo e di per sé per il fatto che la persona fisica abbia commesso un crimine nell'interesse o con un vantaggio per l'ente, ma richiede che l'illecito sia ricollegabile (anche) ad un comportamento colpevole (difetto gestionale) dell'ente: vale a dire che l'ente può essere chiamato a rispondere dell'illecito commesso dalle persone fisiche sopra indicate solo quando lacune e manchevolezze

⁽¹⁾ Vedasi Cass., V Sez. Penale, sentenza n. 40380 del 2012.

⁽²⁾ Va osservato, al riguardo, che nei reati di omicidio e lesioni colposi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro appare fuori luogo presumere un interesse all'evento (morte o lesione), essendo invece configurabile un interesse alla inosservanza delle norme cautelari. Ad esempio, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbe ravvisarsi nel risparmio di costi o in altri vantaggi economici a scapito della sicurezza.

nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito a tali soggetti di tenere condotte delittuose ⁽³⁾.

1.1.3. Natura della responsabilità

La natura della responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore e ritenuta “penale” da molti commentatori, è stata considerata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione ⁽⁴⁾ come un *tertium genus* che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo - nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle della massima garanzia - e che si rivela del tutto compatibile con i principi costituzionali ⁽⁵⁾.

1.1.4. Autonomia della responsabilità

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

La responsabilità della società è autonoma da quella della persona fisica ma non dalla obiettiva realizzazione di un reato. Pertanto, una volta che sia accertata la sussistenza dei criteri di imputazione soggettiva della società (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società da uno dei soggetti sopra indicati), la società risponde del reato anche se l'autore non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si sia estinto ⁽⁶⁾. In altre parole, perché sussista la responsabilità dell'ente è «necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile».

La società o ente non risponde se i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.1.5. Concorso nel reato

La responsabilità dell'ente può sussistere anche nel caso di concorso nel reato, sempre

⁽³⁾ I profili della "colpa di organizzazione" sono strutturati diversamente a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da un suo sottoposto, in quanto nei due casi sono diversi i tipi di cautele che l'ente deve adottare per evitare la conseguenza sanzionatoria a suo carico:

- nell'ipotesi di delitto commesso da soggetti posti in posizione apicale, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi mediante l'adozione di efficaci controlli preventivi e per il tramite dell'istituzione all'interno dell'ente di un apposito organismo di controllo, dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione: di modo che la commissione del reato sia stata possibile solo grazie ad una elusione fraudolenta di tali meccanismi di prevenzione;
- nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza l'ente sarà responsabile solo ove venga dimostrato dalla pubblica accusa che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; l'esistenza di tale deficit di organizzazione comunque esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, secondo una valutazione da compiersi *ex ante* ed in astratto, a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

⁽⁴⁾ Cassazione Sezioni Unite 24 aprile 2014 n. 38343, nota come sentenza “Thyssen”.

⁽⁵⁾ La Corte ha esaminato gli orientamenti dottrinari secondo cui il sistema normativo delineato dal D.lgs. 231/2001 configurerebbe rispettivamente (i) una responsabilità di tipo amministrativo, in aderenza, del resto, all'intestazione della normativa, ovvero (ii) una responsabilità sostanzialmente di tipo penale essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo altresì estese all'ente le garanzie proprie del processo penale, ovvero, (iii) un *tertium genus*, concludendo per quest'ultima natura e considerando il sistema 231 come un *corpus* normativo di impronta peculiare.

⁽⁶⁾ Cfr. Cass. Sez. VI penale, 7 luglio 2016 n. 28299

che sussistano le cause di riconducibilità alla società ⁽⁷⁾.

1.1.6. Delitti tentati

La responsabilità dell'ente si estende anche ai delitti tentati (art. 26 D.lgs. 231).

1.1.7. Reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche per i reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.1.8. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità della società comporta l'irrogazione a carico della stessa di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva (di cui *infra*).

Il testo del D.lgs. 231, aggiornato con le modifiche succedutesi nel tempo alla data odierna, è allegato sub "A" ⁽⁸⁾. In prosieguo i numeri di articoli di legge senza indicazione del provvedimento normativo a cui ineriscono si intendono riferiti al D.lgs. 231/2001.

1.2. I Reati Presupposto

I Reati Presupposto appartengono alle seguenti categorie:

1.2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o

⁽⁷⁾ L'ipotesi più ricorrente è quella di concorso con reati dell'appaltatore, in relazione alla c.d. posizione di garanzia del committente (su cui *infra*).

⁽⁸⁾ Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300, contemplava in origine solo alcuni dei reati attualmente previsti, legati alla corruzione. Il Decreto è stato successivamente modificato e integrato con l'inclusione di ulteriori reati, con i seguenti provvedimenti legislativi: Legge 23 novembre 2001 n. 409 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo); D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 (Reati societari); Legge 14 gennaio 2003 n. 7 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico); Decreto Ministeriale 26 Giugno 2003 n. 201 (Comunicazione dei codici di comportamento da parte delle associazioni di categoria); Legge 11 Agosto 2003 n. 228 (Delitti contro la personalità individuale); Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Abusi di mercato); D.L. 27 luglio 2005 n.144 convertito con Legge 31 luglio 2005 n. 155 (Terrorismo internazionale); Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari); Legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Pratiche di mutilazione genitale femminile); Legge 6 febbraio 2006 n. 38 (Lotta contro la pedopornografia); Legge 16 marzo 2006 n. 146 (Lotta al crimine organizzato transnazionale); Legge 3 agosto 2007 n. 123 (Misure a tutela della salute e sicurezza sul lavoro); D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (Riciclaggio); Legge 18 marzo 2008 n. 48 (Criminalità informatica); Legge 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro); Legge 15 luglio 2009 n. 94 (Immigrazione); Legge 23 luglio 2009 n. 99 (Tutela proprietà industriale); D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (Reati ambientali); D.lgs. 16 luglio 2012 n.109 (Impiego lavoratori privi di permesso di soggiorno); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Reati vs PA); D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (Abuso di minorenni); Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (Autoriciclaggio); Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Inquinamento doloso); Legge 27 maggio 2015 n. 69 (Delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio); Legge 29 ottobre 2016 n. 199 (Sfruttamento del lavoro); D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 (Corruzione fra privati); Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (Immigrazione clandestina); Legge 20 novembre 2017 n. 167 (Razzismo e xenofobia), Legge 30 novembre 2017 n.179 (Whistleblowing), Legge 9 gennaio 2019 n.3 (Reati contro la PA), Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Frodi sportive); Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (Sicurezza cibernetica); Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di conversione del D.L. 26.10.2019, n. 124) (Reati tributari); D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (Attuazione direttiva su interessi finanziari dell'UE); D.lgs. 8 novembre 2021n. 184 (Frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti); legge 9 marzo 2022 n. 22 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale); D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 (Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"); D.L.10 marzo 2023 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare); Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali; Legge 14 luglio 2023, n. 93, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"; legge 9 ottobre 2023, n. 137 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (c.d. Decreto Giustizia).
In prosieguo con il termine "D.lgs. 231/2001" o "Decreto" si intenderà il decreto originario come modificato nel tempo.

per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)

- 1.2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, e delitti concernenti la violazione della normativa sulla privacy (art. 24-*bis*)
- 1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*)
- 1.2.4. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 25)
- 1.2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*)
- 1.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1)
- 1.2.7. Reati societari (art. 25-*ter*)
- 1.2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*)
- 1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1)
- 1.2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*)
- 1.2.11. Abusi di mercato (art. 25-*sexies*)
- 1.2.12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*)
- 1.2.13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-*octies*)
- 1.2.14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1)
- 1.2.15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*)
- 1.2.16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*).
- 1.2.17. Reati ambientali (art. 25-*undecies*).
- 1.2.18. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*).
- 1.2.19. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*).
- 1.2.20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*)
- 1.2.21. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*)
- 1.2.22. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*)
- 1.2.23. Reati transnazionali (previsti dall'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146).

Le rubriche dei singoli reati sono elencate in dettaglio nel Catalogo Sintetico allegato sub “B”.

1.3. Le sanzioni

Il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio (nei confronti degli enti) che può comportare conseguenze rilevanti sia dal punto di vista dell'impatto economico sia da quello della stessa continuità dell'attività, posto che fra le sanzioni vi è l'interdizione dall'esercizio dell'attività sociale anche in via definitiva, in ipotesi estreme per gravità e reiterazione.

In dettaglio, le sanzioni previste dal Decreto (art. 9) a carico della società si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

1.3.1. Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12)

In caso di riconoscimento della responsabilità dell'ente la sanzione pecuniaria è sempre applicata; le sanzioni pecuniarie vengono quantificate con un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000; il valore di ogni singola quota può variare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

1.3.2. Sanzioni interdittive (art. 13 – 14 - 15)

Le sanzioni interdittive sono indicate dalla legge in via tassativa e hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La legge detta i criteri per la loro scelta da parte del giudice ⁽¹¹⁾.

Dette misure consistono in:

- a) interdizione, nei casi estremi, dall'esercizio dell'attività,
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; eventuale revoca di quelli già concessi,
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate solo ove siano espressamente previste in relazione a specifici Reati Presupposto (principio di legalità), e quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato

⁽⁹⁾ La commisurazione della sanzione pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice: il numero delle quote è determinato «... tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione...».

⁽¹⁰⁾ In taluni casi la sanzione pecuniaria è ridotta. L'art. 12 infatti dispone che:

«1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

⁽¹¹⁾ L'art. 14 dispone che

«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.»

commesso da soggetto in posizione apicale, ovvero

- sia stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- gli illeciti siano reiterati.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1 del Decreto.

1.3.3. Confisca (art. 19)

L'ultimo comma dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato, confisca che può essere disposta anche nella forma per equivalente.

1.3.4. Pubblicazione della sentenza (art. 18)

Il giudice può disporre a propria discrezione la pubblicazione della sentenza, a spese della società, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice e mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale della società.

2. CONDIZIONI PERCHÉ LA SOCIETÀ POSSA ESSERE ESONERATA DA RESPONSABILITÀ

La società o ente può beneficiare di esonero da responsabilità qualora provi in giudizio (art. 6 del D.lgs. 231/2001):

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

3.1. La documentazione relativa al Modello

- 3.1.1. MF Ingresso ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di cui al presente documento: il "**Modello**") ai fini della prevenzione della commissione di alcune specifiche tipologie di Reati Presupposto previste dal D.lgs. 231/2001 da parte dei soggetti apicali, e degli altri soggetti di cui al par. 1.1., il cui rischio è ritenuto riscontrabile nello svolgimento dell'attività aziendale.
- 3.1.2. La Società si è altresì dotata di un Codice Etico, parte integrante del Modello e allegato *sub* "C", che contiene, fra l'altro, principi di comportamento tali da determinare, in

tutti coloro che operano in nome e per conto di MF Ingresso, la piena consapevolezza che la commissione di illeciti passibili di sanzione è fortemente censurata dalla Società e comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari (o di altro tipo per i non dipendenti).

- 3.1.3. Il Modello, oltre che dal Codice Etico, è integrato dai “**Protocolli**” (comprensivi di “**Procedure**” e “**Prassi**”) relativi ai Processi Sensibili (come appresso definiti), sia preesistenti sia volta per volta adottati dagli amministratori esecutivi della Società: i Protocolli costituiscono anch'essi parte integrante del Modello ⁽¹²⁾.
- 3.1.4. La Società, inoltre, ha istituito l'Organismo di Vigilanza (ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e dei Protocolli nonché di curarne l'aggiornamento.
- 3.1.5. Il Modello adottato da MF Ingresso è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi forniti dalle «Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001» suggerite da Confindustria.
- 3.1.6. Il Modello e i Protocolli configurano un sistema strutturato ed organico di regole, procedure e attività di controllo volte a prevenire la commissione dei Reati Presupposto e a incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

3.2. Regole per l'approvazione del Modello e dei Protocolli/Procedure, e per il loro aggiornamento

3.2.1. Organo competente

Il Modello – in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.lgs. 231/2001 - è un «atto di emanazione dell'organo dirigente» e, in quanto tale, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Modello è stato approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di MF Ingresso come indicato nella cronologia in epigrafe, e sarà suscettibile di modifiche e integrazioni secondo le medesime modalità.

3.2.2. Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale

La Società e l'ODV verificano, ciascuno per quanto di competenza, la necessità o l'opportunità di procedere ad aggiornamenti del Modello. L'ODV formula all'uopo proposte al C.d.A.

Eventuali aggiornamenti del Modello di carattere sostanziale che dovessero rendersi necessarie competono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Sono in ogni caso considerati aggiornamenti di carattere sostanziale quelli che riguardano la previsione di nuovi rischi o la modifica / integrazione della previsione di rischi esistenti, nonché quelli che riguardano l'individuazione o la modifica / integrazione di nuove attività sensibili o Processi Sensibili.

L'aggiornamento del Modello va valutato in particolare al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) che siano intervenute nuove leggi o modifiche normative rilevanti rispetto all'attività della Società;
- b) che siano sopravvenute esigenze aziendali derivanti da mutamenti

⁽¹²⁾ In prosieguo ogniqualvolta si menzionerà il Modello si indenterà pertanto l'insieme del presente documento (allegati e Codice Etico compresi) e dei Protocolli/Procedure.

dell'organizzazione societaria e/o del perimetro dell'attività sociale, o nelle modalità di svolgimento di quest'ultima;

- c) che siano state riscontrate significative violazioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia e/o l'incoerenza ai fini della prevenzione della commissione dei Reati Presupposto.

3.2.3. Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale

Gli aggiornamenti del Modello che non rivestono carattere sostanziale possono essere effettuati dagli Amministratori Esecutivi, nell'ambito delle rispettive deleghe, con impegno a riferire al Consiglio di Amministrazione, sempre che gli stessi non ritengano opportuno sottoporre la decisione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2.4. Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure

L'adozione di nuovi Protocolli/procedure, nonché la modifica e abrogazione dei singoli Protocolli è di pertinenza degli Amministratori Esecutivi della Società, nell'ambito delle deleghe ad essi conferite, sempre che gli stessi non ritengano opportuno sottoporre la decisione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2.5. Informativa all'ODV

Ogni aggiornamento del Modello deve essere comunicato all'ODV.

3.3. **Destinatari del Modello**

3.3.1. Soggetti interni e partner

Il Modello si rivolge ai Destinatari come definiti in epigrafe: esso, pertanto, si rivolge non soltanto ai dipendenti e agli organi sociali di MF Ingresso, bensì anche ai suoi fornitori, ai suoi consulenti e ai soggetti in generale che entrano in rapporti d'affari con la Società (appresso "Partner") e siano coinvolti nei Processi Sensibili come appresso definiti e individuati.

I Partner saranno chiamati a sottoscrivere un impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico di MF Ingresso ovvero a dichiarare di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico di MF Ingresso.

3.3.2. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di MF Ingresso prende atto del Modello, formalizzando il proprio impegno ad osservarlo per quanto lo riguarda.

Il Collegio Sindacale, per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e per l'affinità professionale, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell'Organismo di Vigilanza, oltre che degli organi e delle funzioni di controllo interno.

Il Collegio pertanto deve essere sempre informato dell'eventuale (contestazione di) commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 nonché di eventuali carenze del Modello o di inosservanza dello stesso.

Il Collegio Sindacale deve a sua volta tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza delle eventuali violazioni del Modello, anche solo tentate, di cui venisse a conoscenza nell'ambito del proprio mandato.

4. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

4.1. **Struttura del Modello**

Il Modello è costituito da una parte generale e da dieci parti speciali, una per ciascuna categoria di Reati Presupposto il rischio di commissione dei quali, dalle analisi compiute, è ritenuto concretamente riscontrabile nello svolgimento dell'attività aziendale. La parte speciale Undicesima tratta il ricorso a prestazioni/servizi di terzi.

4.2. **La funzione del Modello e i principi ispiratori**

4.2.1. Prevenzione dei rischi e compliance

La funzione primaria dell'adozione del Modello, integrato con i Protocolli, è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di *governance* - con adozione di procedure ed attività di controllo (preventive ed *ex post*) - che abbia come obiettivo la prevenzione del rischio di commissione dei Reati presupposto e delle relative responsabilità dirette, efficace ed effettivo in relazione alle disposizioni del D.lgs. 231/2001. Questa volontà si inserisce nel contesto dell'attenzione della Società al rispetto di tutta la normativa vigente applicabile ad essa, ai suoi dipendenti e a coloro che agiscono per suo conto e nel suo interesse, e alla sua stessa attività.

Il Modello tiene conto delle specifiche tipologie di Reati Presupposto il cui rischio è ritenuto rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

La Società chiede a tutti i destinatari il rispetto e l'osservanza del Modello, con l'obiettivo di fornire ai protagonisti della vita aziendale i principi e le regole a cui ispirare la propria condotta sia in linea generale, sia in occasioni specifiche, sia in eventuali situazioni preventivamente non identificabili.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai Destinatari - la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di Reati Presupposto - la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale (o in taluni casi illecito amministrativo) la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi di MF Ingresso anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, dal Modello stesso e dal CCNL applicabile.

4.2.2. I punti qualificanti del Modello

I punti qualificanti del Modello sono:

- a) l'individuazione delle attività esposte al rischio di commissione dei Reati Presupposto (c.d. Aree Sensibili) e la formalizzazione di procedure aziendali tali da regolamentare lo svolgimento di tali attività;
- b) l'assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- c) l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- d) la tracciabilità delle decisioni e della documentazione concernenti le operazioni aziendali effettuate nell'ambito dei Processi Sensibili;
- e) l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (ODV) dotato di autonomia e

indipendenza operativa, e di adeguate risorse, umane e finanziarie, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge;

- f) lo svolgimento degli opportuni controlli;
- g) l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure del Modello;
- h) la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure.

4.2.3. I controlli

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello (integrato dai Protocolli/Procedure), di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello medesimo, nonché di promuoverne l'aggiornamento da parte della Società al fine di adeguarlo ai mutamenti di normativa, a sopravvenute esigenze di attività aziendale nonché a eventuali intervenute violazioni del Modello, formulando eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione.

5. AREE E PROCESSI SENSIBILI IN MF INGROSSO

5.1. **Attività sociale**

La società non svolge attività industriale produttiva. È società operativa del gruppo che fa capo a Messaggerie Italiane S.p.A. e svolge attività di distribuzione di prodotti editoriali e affini.

La Società non è quotata in borsa o in altri mercati regolamentati

La Società è soggetta a direzione e coordinamento di EmmeEffe Libri S.p.A.

5.2. **Mappatura dei rischi**

5.2.1. Processo di individuazione delle Aree e dei Processi Sensibili

La mappatura delle attività della Società da ritenersi a rischio, ossia delle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei Reati presupposto, ha portato alla individuazione delle Aree e dei Processi Sensibili come *infra*-riassunti.

Tale attività è stata effettuata attraverso:

- a) l'analisi dell'attività aziendale, anche mediante colloqui con il Direttore Generale e con la prima linea di management;
- b) l'individuazione delle tipologie di Reati presupposto nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività aziendale;
- c) l'individuazione, attraverso la mappatura dei rischi, delle aree di attività (Aree Sensibili) e dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali Reati presupposto potrebbero essere commessi (Processi Sensibili) nonché il concreto livello di rischio di accadimento;
- d) l'analisi delle procedure/prassi esistenti attraverso l'esame della documentazione ad esse inerenti e a interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle strutture;
- e) l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle

azioni correttive da sviluppare (“*gap analysis*”).

5.2.2. Aree Sensibili individuate

La mappatura realizzata dalla Società riporta nel Modello le Aree Sensibili e le attività e i processi tipici a rischio. Le procedure per prevenire o mitigare i rischi sono, a seconda del contesto, richiamate o dettate nelle Parti Speciali.

Le Aree Sensibili primarie dell’attività della Società possono essere così schematizzate:

- a) Gestione delle risorse finanziarie
- b) Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- c) Acquisizione e/o richiesta di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessi da soggetti pubblici
- d) Gestione delle attività societarie
- e) Adempimenti relativi al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- f) Adempimenti relativi al rispetto della normativa in materia ambientale
- g) Adempimenti relativi al rispetto della normativa in materia tributaria
- h) Gestione del personale
- i) Gestione IT
- j) Gestione della materia contrattuale
- k) Gestione di attività commerciali
- l) Adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni

5.3. I Processi sensibili rilevanti individuati

5.3.1. Processi Sensibili in relazione ai “reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” (Art. 24 D.lgs. 231/2001).

I rischi di commissione dei reati in questione sono ritenuti sostanzialmente minimi in quanto la Società allo stato non richiede sovvenzioni o finanziamenti pubblici. Tuttavia, poiché ciò potrebbe verificarsi in futuro, si ravvisa l’opportunità di prevedere comunque una disciplina degli eventuali processi.

5.3.2. Processi Sensibili in relazione ai Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (**P.A.**) presenta un rischio rilevante con riferimento a pressoché tutti i Reati presupposto previsti dalla legge.

I Processi Sensibili rilevanti si riferiscono principalmente a: rapporti con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza attinenti la posizione fiscale della Società; rapporti con Enti Previdenziali; rapporti con gli uffici delle ASL (Autorità Sanitaria Locale); domande volte ad ottenere autorizzazioni, licenze e concessioni; assunzioni obbligatorie; rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; contatti

con uffici ministeriali, pubbliche amministrazioni ed enti locali in genere; attività concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro e la tutela dell'ambiente; ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la P.A. per conto della Società. Tutto quanto sopra anche nell'ambito di attività ispettive.

5.3.3. Processi Sensibili in relazione ai *Reati Societari*.

Per quanto attiene i reati societari, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi alla predisposizione delle comunicazioni sociali, siano esse obbligatorie per legge o di natura volontaria, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio e bilancio consolidato, relazioni sulla gestione, prospetti, ecc.), nonché quelli riguardanti operazioni sul capitale, distribuzione di utili, operazioni di fusione o scissione, riassetti di natura organizzativa.

Inoltre, sono ravvisabili i rischi di commissione del reato di corruzione fra privati, con riferimento principalmente alle attività commerciali della Società, ma anche con riferimento ai soggetti terzi incaricati dalla Società di svolgere determinate prestazioni di servizi.

5.3.4. Processi Sensibili in relazione ai reati di *Omicidio e Lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro*.

Per quanto attiene i reati commessi con violazione della normativa relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: gestione di magazzini di deposito, rischi ambientali interni, attività di ufficio generiche (con utilizzo di personal computer, con videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici); utilizzo di automezzi aziendali.

5.3.5. Processi Sensibili in relazione ai *reati informatici*.

Per quanto attiene i reati informatici, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: accesso, utilizzo, gestione di strutture, sistemi e servizi informatici; installazione di apparecchiature che potrebbero intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; detenzione e diffusione di password e codici di accesso a sistemi informatici; utilizzo di identità digitali; predisposizione di documenti informativi; trattamento dati con riferimento alla normativa in materia (GDPR e Decreto legislativo di adeguamento).

5.3.6. Processi Sensibili in relazione a Reati Presupposto concernenti *ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio*.

Per quanto attiene i Reati Presupposto relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, i Processi Sensibili rilevanti riguardano gli investimenti e gli acquisti, i rapporti con i clienti, e - per quanto attiene più specificamente l'autoriciclaggio - la contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possano derivare reati tali da generare la costituzione di fondi neri, nonché l'utilizzo di carte di credito o di pagamento aziendali, o di altri documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

5.3.7. Processi Sensibili in relazione ai Reati presupposto concernenti i *reati ambientali*.

I Processi Sensibili afferenti ai reati ambientali riguardano principalmente lo smaltimento rifiuti, ivi compreso lo smaltimento di inchiostri (toner) e apparecchiature elettroniche.

5.3.8. Processi Sensibili in relazione ai Reati presupposto concernenti “delitti in materia di violazione del diritto d’autore” (art.25-novies 231/2001).

Per quanto attiene i delitti in materia di diritti d’autore è ritenuto sussistere il rischio di utilizzo di *software* senza le necessarie licenze.

5.3.9. Processi Sensibili in relazione al “reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (art. 25-decies D.lgs. 231/2001).

Per quanto attiene il delitto di cui trattasi è ritenuto sussistere un rischio teorico di minima rilevanza.

5.3.10. Processi Sensibili in relazione ai reati di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies con riferimento all’art. 603-bis c.p.) e di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001).

I Processi Sensibili relativi al reato di cui trattasi riguardano essenzialmente i contratti di appalto di servizi nonché l’eventuale ricorso ai servizi di agenzie interinali o di società cooperative dei cui servizi la Società vada ad avvalersi.

In relazione a tale sezione le persone intervistate hanno ravvisato l’opportunità di implementare delle procedure in relazione all’obbligo da parte di società prestatrici di servizi che collaborano con la Società di fornire le informazioni richieste in relazione al proprio personale dipendente, nonché il DURC aggiornato, nonché di formalizzare le relative sanzioni in caso di mancata ottemperanza alle stesse.

Non sembrano invece ravvisabili rischi concernenti la commissione dei reati di “procurato ingresso illecito di lavoratori stranieri” e di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”, di cui all’art. 25-duodecies novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (*Codice antimafia*).

5.3.11. Processi sensibili in relazione ai Reati Presupposto tributari (art. 25-quinquiesdecies)

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) pagamento di imposte.

5.3.12. Processi Sensibili in relazione agli altri Reati presupposto ed illeciti amministrativi contemplati dalla normativa.

Per quanto attiene gli altri Reati presupposto e gli illeciti amministrativi non espressamente menzionati nei paragrafi che precedono, la Società ha riscontrato che nello svolgimento dell’attività sociale non sono ravvisabili rischi rilevanti di commissione degli stessi; verrà comunque svolta un’attività di monitoraggio costante.

5.3.13. Disposizioni da osservare

In tutti i Processi Sensibili vanno rispettate le disposizioni delle parti speciali del Modello nonché il Codice Etico e le specifiche procedure, fermo il principio generale di comportamento che chiunque operi per conto della Società deve agire - nella gestione degli affari e nei rapporti con i terzi - nel rispetto della normativa in vigore.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello.

La violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico comporterà l'irrogazione di sanzioni come in prosieguo specificato.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA (“ODV”)

6.1. Istituzione e requisiti per la nomina

6.1.1. Istituzione dell'ODV

La Società, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs. 231/2001, istituisce l'Organismo di Vigilanza che ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi della società, sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, comprensivo dai Protocolli e dal Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza può essere a struttura monocratica o a struttura collegiale, in quest'ultimo caso composto da due o più membri, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e gode di autonomia e indipendenza operativa per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dalla legge e dal Modello.

L'ODV a struttura collegiale approva il regolamento per il proprio funzionamento.

I componenti dell'ODV, nella loro qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

6.1.2. Requisiti dei componenti dell'ODV

Fermi i requisiti dell'autonomia e indipendenza, la maggioranza dei componenti dell'ODV (o almeno un componente nel caso di organismo di due membri) va individuato in soggetti che non siano legati da alcun rapporto di dipendenza con la Società o con soggetti da essa Società direttamente o indirettamente controllati.

I componenti dell'ODV devono essere dotati di adeguata professionalità ed esperienza in materia aziendale, giuridica, contabile, fiscale, o in alcune di esse, nonché essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile ai componenti del Collegio Sindacale della Società.

6.1.3. Incompatibilità

Non può ricoprire la veste di componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni di cui all'art.2382 cod. civ. ⁽¹³⁾;
- gli amministratori non indipendenti, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
- chi sia stato rinviato a giudizio o condannato, anche con sentenza non definitiva o

⁽¹³⁾ Vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

patteggiamento, per uno dei Reati Presupposto.

6.1.4. Segreteria tecnica

Al fine di agevolare lo svolgimento dei propri lavori e assicurare il coordinamento con le strutture interne della Società l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di una segreteria tecnica, anche inter-funzionale ed eventualmente costituita da dipendenti della Società.

6.2. **Nomina, compenso e dotazione finanziaria**

6.2.1. Nomina e compenso

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società che ne definisce la struttura e stabilisce il compenso per i singoli componenti.

In caso di composizione collegiale l'Organismo di Vigilanza nomina il proprio presidente, ove lo stesso non sia stato nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'ODV, all'atto dell'accettazione della nomina, dichiarano di essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai paragrafi 6.1.2. e 6.1.3., essendo tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.

6.2.2. Durata

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di tre anni dalla nomina e i suoi componenti possono essere in tutto o in parte rinominati.

In caso di impedimento di uno o più componenti ad esercitare le proprie funzioni per un periodo superiore a due mesi, l'ODV ne darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione che procederà alla sostituzione dei componenti indisponibili ovvero, nel caso di organismo monocratico, a una nuova nomina.

6.2.3. Dotazione finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente una dotazione finanziaria, proposta dall'ODV, della quale l'ODV può disporre autonomamente per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, salvo eventuali necessità urgenti che potranno essere definite dall'ODV direttamente con un Amministratore Esecutivo o persona dallo stesso delegata. In caso di utilizzo della dotazione l'Organismo è tenuto a una rendicontazione semestrale.

6.3. **Decadenza, revoca, rinuncia - Sostituzione**

6.3.1. Decadenza

La perdita dei requisiti per la nomina nell'ODV costituisce motivo di decadenza dall'incarico per i singoli componenti, ma non comporta la decadenza dell'intero ODV.

I componenti che intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o con la società controllante o con altre società del gruppo, decadono automaticamente dall'incarico (i) in caso di assegnazione a mansione diversa da quella in base alla quale il dipendente era stato nominato componente dell'ODV, (ii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato e indipendentemente dalla causa di cessazione. Fatta

salva la possibilità di conferma nell'incarico con specifica deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

6.3.2. Revoca

La revoca dell'ODV o di singoli componenti può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

I fatti appresso indicati costituiscono, a titolo non esaustivo, giusta causa di revoca di un componente dell'ODV:

- a) accertamento di un grave inadempimento nello svolgimento dei propri compiti;
- b) omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi tale da far venire meno l'indipendenza;
- c) violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- d) avvio, nel caso di componente che sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, di un procedimento disciplinare.

6.3.3. Rinuncia

Ciascun componente dell'ODV può rinunciare in qualsiasi momento all'incarico con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in copia al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri componenti dell'Organismo.

La rinuncia produce i propri effetti al momento della ricezione della comunicazione e il rinunziante avrà diritto al compenso (se dovuto) maturato pro-quota.

6.3.4. Sostituzione

I componenti decaduti o revocati o che hanno rinunciato all'incarico sono sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sempre che quest'ultimo non ritenga di ridurre il numero dei membri dell'organismo. I sostituti durano in carica per la durata residua dell'Organismo.

6.4. **Compiti**

6.4.1. All'ODV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello e dei Protocolli da parte dei soggetti che vi sono tenuti (quali dipendenti, consulenti e partner a vario titolo della società);
- b) sull'effettività e adeguatezza del Modello e dei Protocolli, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati-Presupposto;
- c) sull'aggiornamento del Modello, e dei Protocolli, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative e/o aziendali ovvero nel caso in cui vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni del Modello (cfr. art. 7 del Decreto).

6.4.2. Su un piano più specificamente operativo l'ODV, ferma la facoltà di disciplinare in via autonoma la propria attività, svolge comunque i seguenti compiti:

- a) attivare le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello e dei Protocolli; restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management

operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (“controllo di linea”).

- b) effettuare e/o sollecitare ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell’ambito del contesto aziendale;
- c) coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- d) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello e dei Protocolli;
- e) effettuare verifiche periodiche su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all’ODV o tenute a sua disposizione;
- g) controllare l’effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello e nei Protocolli per le diverse tipologie di reato e di illecito amministrativo;
- h) riferire periodicamente agli organi sociali di MF INGROSSO in merito all’attuazione delle politiche aziendali a supporto dell’attività ex D.lgs. 231/2001;
- i) segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali inosservanze rilevate e proporre l’applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio.
- j) tenere ogni opportuno contatto, anche ricevendo ed effettuando segnalazioni, con gli ODV delle singole società che controllano MF INGROSSO o da quest’ultima controllate o con essa sottoposte a comune controllo.

6.4.3. Nell’espletamento dei propri compiti, ciascun componente dell’ODV ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale di MF INGROSSO, ad ogni informazione, dato e documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.

6.4.4. L’ODV può avvalersi per lo svolgimento delle sue attività - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità - dell’ausilio di qualsiasi struttura di MF INGROSSO (o di società appartenenti al medesimo Gruppo ed in base ad accordi di servizio) ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, di consulenti esterni.

6.4.5. Le attività poste in essere dall’ODV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando tuttavia che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell’efficacia del modello organizzativo.

6.5. Attività e Reporting

6.5.1. Al suo interno l’ODV può operare, secondo quanto riterrà opportuno, attraverso riunioni, attività dei singoli, scambi di informazioni con qualsivoglia mezzo.

6.5.2. L’ODV ha tre linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, verso l’Amministratore Delegato;

- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- c) una terza di carattere eventuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui, al di fuori delle attività di controllo periodico, l'ODV venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione delle procedure previste dal Modello e/o dai Protocolli, ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reato o di illecito amministrativo, o infine nel caso in cui l'ODV ritenga necessario od opportuno che si proceda all'aggiornamento del Modello.

È cura dell'ODV preparare periodicamente un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione.

L'ODV si coordinerà con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici. Degli incontri verrà redatto verbale e copia dei verbali verrà custodita dall'ODV e dalle funzioni aziendali interessate.

6.6. Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello e dei Protocolli saranno svolte periodicamente secondo le cadenze che l'ODV riterrà opportuno fissare (Piano annuale delle verifiche), ovvero anche in modo non programmato.

L'ODV potrà effettuare specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio, ovvero altre attività di controllo che ritenga necessarie od opportune.

6.7. Flussi informativi e conservazione delle informazioni

L'ODV, in aggiunta all'attività di reporting sopra prevista, è tenuto a operare con continuità d'azione, da assicurarsi anche attraverso un costante coordinamento tra l'ODV e il *top management* (o soggetti da questo all'uopo delegati) e l'instaurazione di adeguati flussi informativi dalla Società all'ODV e viceversa, ferme restando le prescrizioni del Modello.

6.7.1. Flussi di comunicazioni da parte dell'ODV

L'ODV:

- a) formula proposte di aggiornamento del Modello nelle ipotesi in cui si rendano necessarie o opportune correzioni, integrazioni, adeguamenti del Modello stesso in relazione a (i) mutamenti del quadro legislativo, (ii) cambiamenti del contesto aziendale (concernenti ad es. il tipo della società, l'organizzazione aziendale, il perimetro di attività, le modalità di produzione), (iii) intervenute violazioni del modello;
- b) invia in caso di necessità e/o urgenza comunicazioni "ad hoc" al vertice operativo della Società;
- c) comunica agli organi sociali le violazioni del Modello che dovessero essere riscontrate.

6.7.2. Flussi di comunicazioni da parte della Società

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e dei Protocolli la Società è tenuta ad attuare nei confronti dell'ODV, in modo tempestivo, flussi informativi aventi ad oggetto tutti i fatti, informazioni, documenti e dati che devono essere portati a conoscenza dello stesso ODV secondo quanto stabilito dal Modello in

ogni sua parte, ivi incluso quanto previsto dalle singole procedure.

In particolare:

- a) gli amministratori esecutivi o soggetti dagli stessi delegati sono tenuti a comunicare all'ODV:
 - (i) ogni evento, fatto, situazione rilevante in funzione dell'osservanza e del funzionamento del Modello,
 - (ii) gli esiti di eventuali audit e verifiche eseguiti da funzioni interne, da strutture del gruppo di appartenenza, dai revisori o da enti esterni;
 - (iii) i mutamenti della struttura organizzativa, ivi comprese le deleghe di poteri/rilascio procure;
 - (iv) le modifiche del perimetro di attività (ampliamento o contrazione dell'esistente ovvero eventuale intrapresa di nuove attività);
- b) deve essere data all'ODV, a cura dei soggetti apicali per quanto di rispettiva competenza, immediata informativa in merito ai seguenti fatti:
 - (i) comportamenti ritenuti tali da integrare fattispecie di Reati Presupposto o comunque violazioni delle prescrizioni del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
 - (ii) richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia notificato avvisi di garanzia o avviato procedimenti per Reati presupposto, ovvero per procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998;
 - (iii) provvedimenti e/o comunicazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca l'avvio o lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per Reati Presupposto, ovvero per procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998;
 - (iv) rapporti predisposti dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
 - (v) notizie relative ad eventuali violazioni alle procedure gestionali e di controllo richiamate anche indirettamente dal Modello e/o dai Protocolli.
- c) devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza, a cura degli Amministratori Esecutivi o soggetti dagli stessi delegati, i seguenti eventi attinenti alle attività societarie:
 - (i) avvisi di convocazione delle assemblee;
 - (ii) avvisi di convocazione delle riunioni di consiglio di amministrazione;
 - (iii) costituzione del comitato esecutivo e avvisi di convocazione dello stesso;
 - (iv) istituzione di comitati di natura strategica e relative funzioni (ad esempio: comitato nomine, comitato strategico, comitato investimenti, comitato amministrazione e finanza e simili);

- (v) eventuali conflitti di interesse riscontrati nell'ambito delle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci;
- (vi) bilancio annuale di esercizio comprensivo della relazione degli amministratori e della certificazione da parte dei revisori;
- (vii) operazioni inerenti al capitale sociale;
- (viii) operazioni straordinarie, quali ad esempio fusioni, scissioni, scorpori;
- (ix) criticità o conflitti di interesse riscontrati nell'ambito della gestione di informazioni privilegiate.

6.7.3. Altri flussi di comunicazione verso l'ODV

Le funzioni aziendali, secondo le rispettive competenze e attribuzioni organizzative, sono tenute a fornire all'ODV informativa relativamente a:

- (i) ispezioni della Pubblica Amministrazione;
- (ii) richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- (iii) partecipazione a gare e/o aggiudicazione di gare indette dalla Pubblica Amministrazione, o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità, o enti comunitari;
- (iv) aggiudicazione a trattativa privata di contratti con la Pubblica Amministrazione, o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità, o enti comunitari;
- (v) indicatori di anomalia relativi al controllo di gestione, all'amministrazione e alle attività di tesoreria;
- (vi) identificazione e valutazione dei rischi aziendali in materia di salute/sicurezza sul lavoro e ambiente;
- (vii) risultati delle attività di verifica, non conformità e problematiche specifiche inerenti la salute/sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
- (viii) verificarsi di incidenti (o quasi incidenti) occorsi a dipendenti, collaboratori o altri soggetti presenti, anche occasionalmente, negli insediamenti industriali, depositi, uffici, unità locali o altri luoghi ove la Società svolga la propria attività.

6.7.4. Procedura per le segnalazioni all'ODV

La Società è tenuta a provvedere all'emanazione di apposita procedura dedicata alla disciplina dei flussi informativi da essa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'ODV può comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni.

Restano in ogni caso fermi tutti gli altri obblighi informativi nei confronti dell'ODV previsti dal Modello e dalle Procedure o che fossero richiesti dall'ODV.

6.7.5. Incontri dell'ODV con il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Esecutivi

L'ODV può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione o dagli amministratori esecutivi ogni volta che lo ritenga necessario o opportuno, sia in relazione all'attuazione del Modello sia con riferimento a situazioni specifiche e/o a violazioni del Modello.

A sua volta, l'ODV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relativi al funzionamento e all'attuazione del Modello.

6.7.6. Incontri dell'ODV con altre funzioni aziendali

L'ODV può richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni e si coordina con le stesse per i diversi profili specifici.

Le diverse funzioni aziendali sono tenute a mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informative trasmesse all'ODV, come previsto anche dai Protocolli e dalle prassi operative in essere.

6.7.7. Documentazione

Degli incontri dell'ODV con i soggetti ed organi sopra indicati sarà redatto verbale. I verbali saranno custoditi dalla Società, con copia all'ODV.

Le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dall'ODV nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'ODV stesso, mantenendo la dovuta riservatezza sui documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati.

6.8. **Qualificazione soggettiva dell'ODV ai fini privacy**

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ritenuto che, in ragione del trattamento dei dati personali che l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all'ODV comporta (quale, ad esempio, l'accesso alle informazioni acquisite attraverso flussi informativi o le segnalazioni di cui infra), la Società, fermo restando in capo alla stessa la titolarità del trattamento dati ai sensi del GDPR, debba designare - nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di *accountability* (art. 24 del GDPR) - i singoli membri dell'ODV quali soggetti "autorizzati" al trattamento (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 GDPR e anche art. 2-*quaterdecies* del Codice della Privacy). Tali soggetti, in relazione al trattamento dei dati ricevuti, devono attenersi alle istruzioni impartite dal titolare affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR.

Il titolare a sua volta è tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati trattati, assicurando contestualmente all'ODV l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli organi di gestione societaria nell'adempimento dei propri compiti secondo le modalità previste dalla citata normativa⁽¹⁴⁾.

7. **Whistleblowing – Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza – Divieto di ritorsioni**

7.1. **Il D.lgs. 10 marzo 2023 n.24**

⁽¹⁴⁾ I principi esposti sono enunciati in una comunicazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali resa a favore dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 del maggio 2020; presupposto dell'enunciato del Garante è che l'Organismo di Vigilanza, a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongono siano interni o esterni, deve essere considerato "parte dell'ente" in quanto operante nell'ambito dell'organizzazione dell'ente (come del resto statuito dall'art. 6 del Decreto 231).

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ⁽¹⁵⁾ ha introdotto una nuova disciplina delle segnalazioni delle condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231/2001, o delle violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti ⁽¹⁶⁾ (le “Segnalazioni”), con una portata molto più ampia della disciplina introdotta nel D.lgs. 231/2001 con la legge 30.11.2017 n. 179.

Fra le principali novità introdotte dalla direttiva vanno segnalate: l'estensione delle segnalazioni ai fondati sospetti di effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi; l'estensione delle segnalazioni ai tentativi di occultare le violazioni; la specificazione che le fonti di conoscenza degli illeciti possono essere sia l'organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, sia altre organizzazioni con le quali la persona segnalante è o è stata in contatto nell'ambito della sua attività professionale.

La nuova normativa disciplina anche la segnalazione di violazioni diverse da quelle relative al Decreto 231, quali quelle riguardanti (*Art. 2, lett. a) del citato D.lgs. n. 24/2023*): (i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nel successivo punto (ii); (ii) illeciti che attengono all'UE ⁽¹⁷⁾. La disciplina di tali segnalazioni esula dal campo di applicazione del Decreto 231, ma è comunque la medesima prevista per le segnalazioni concernenti il Decreto 231.

7.2. Inapplicabilità del D.lgs. n. 24/2023 a segnalazioni di carattere personale

Le disposizioni del decreto n.24/2023 non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

7.3. Segnalazioni

Le «informazioni sulle violazioni» consistono in: informazioni, compresi i fondati sospetti,

⁽¹⁵⁾ Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Pubblicato nella GU 15 marzo 2023, n.63).

⁽¹⁶⁾ Da intendersi comprensivo di (comprensivo di Codice Etico, Protocolli/Procedure e allegati)

⁽¹⁷⁾ Si tratta dei seguenti illeciti:

- (i) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di determinati atti dell'UE o nazionali; in particolare: «illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi»;
- (ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- (iii) determinati atti od omissioni riguardanti il mercato interno; in particolare: «atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società»;
- (iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori in precedenza indicati (art. 2 D.lgs. n.24/2023, numeri 3), 4), 5) e 6).

riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2, lett. b, D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24).

Le Segnalazioni:

- a) possono essere in forma scritta, anche con modalità informatiche, od orale (art. 2, lett. c).
- b) possono essere effettuate tramite un canale interno (“**Segnalazione Interna**”), tramite un canale esterno (“**Segnalazione Esterna**”) o mediante “**Divulgazione Pubblica**” ⁽¹⁸⁾.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

La possibilità di segnalazione va intesa come uno strumento di tutela di un bene comune riconducibile alla stabilità ed al corretto funzionamento della Società.

7.4. Canali di segnalazione interna

7.4.1. Obbligo di costituzione dei canali di segnalazione e garanzia di riservatezza

La Società è tenuta a predisporre canali di segnalazione interna (Art. 4 e 5 D.lgs. n. 24/2023) che consentano l'effettuazione di Segnalazioni, con obbligo di garanzia (anche mediante il ricorso alla crittografia) della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione ⁽¹⁹⁾, nonché del contenuto della stessa.

7.4.2. Divulgazione dei canali per le Segnalazioni

I canali di segnalazione e le informazioni sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni devono essere indicati dalla Società chiaramente, in modi visibili e accessibili, e devono essere oggetto di apposita procedura da diffondersi ai dipendenti e da pubblicarsi nel sito internet di cui dispone la Società.

7.4.3. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

a) Segnalazioni scritte

Le segnalazioni scritte all'Organismo di Vigilanza possono essere inviate scegliendo tra i seguenti canali di comunicazione:

- (i) invio di lettera, con apposizione sulla busta della dicitura “Personale e Strettamente Riservata”, al seguente indirizzo:
- (ii)

(18) Vale a dire rendendo di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. È prevista una generale clausola di salvaguardia in favore delle norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

(19) Per persona coinvolta si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Organismo di Vigilanza di MF INGROSSO SPA
Corso Sempione 4
20154 Milano

(iii) mediante la piattaforma ISWEB, raggiungibile al seguente link: <https://gruppomessaggerieitaliane.wbisweb.it> che consente anche le comunicazioni orali.

b) Segnalazioni orali

Le Segnalazioni orali vengono gestite attraverso un sistema di messaggistica vocale attraverso la piattaforma di cui al par. 8.3.3., lett. a) (iii) che precede, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto.

c) Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

d) I destinatari della comunicazione devono ricevere adeguata formazione.

7.4.4. Segnalazioni alla Società

Le segnalazioni alla Società possono essere inviate mediante la piattaforma ISWEB, raggiungibile al seguente link <https://gruppomessaggerieitaliane.wbisweb.it> che consente anche le comunicazioni orali:

7.4.5. Segnalazione mediante divulgazione pubblica

La Segnalazione mediante Divulgazione Pubblica deve comunque essere espressamente e direttamente comunicata anche alla Società, insieme con le modalità di avvenuta divulgazione.

7.4.6. Segnalazioni a soggetto diverso da quello designato

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello designato deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

7.4.7. Gestione dei canali di segnalazione interna

La gestione dei canali di segnalazione dev'essere affidata a una persona o un ufficio interno dedicato, ovvero a un soggetto esterno, in ogni caso con garanzia di autonomia e specifica formazione (art. 4 D.lgs. n. 24/2023).

Le Segnalazioni orali vengono gestite attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto.

Il soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione deve valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

7.4.8. Procedura successiva alla Segnalazione

La procedura successiva alla Segnalazione deve osservare le disposizioni di legge prevedendo i termini volti a fornire, al segnalante, riscontro in ordine alla ricezione, alla verifica e all'analisi della segnalazione.

In particolare, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

7.5. Canale di segnalazione esterna

La normativa legittima l'effettuazione della segnalazione su di un canale esterno, nel caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per il pubblico interesse (art. 6 D.lgs. n. 24/2023 - *Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna*).

Il Canale di segnalazione esterna è attivato presso ANAC (Art. 7 e 8 nonché 9-10-11 del D.lgs. n.24/2023) per quanto concerne sia il settore pubblico sia quello privato. Anche per tale canale (i) è previsto obbligo di garanzia (anche mediante il ricorso alla crittografia) della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa; (ii) le segnalazioni sono effettuate tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC, oppure in forma scritta od orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), nonché, qualora la persona lo richieda, anche attraverso un incontro diretto ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ ANAC, oltre all'obbligo di fornire riscontro al segnalante, è tenuta a trasmettere le segnalazioni relative a violazioni esulanti dalle proprie attribuzioni alle competenti autorità, amministrative o giurisdizionali - ivi compresi gli enti dell'Unione europea - le quali sono parimenti tenute, nell'attività successiva, a garantire la riservatezza degli interessati.

L'articolo 9 disciplina le informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito, sancendo in capo ad ANAC l'obbligo di illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni.

L'articolo 10 demanda ad ANAC l'adozione - previo parere del Garante - di linee guida relative alle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, che promuovano anche il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza degli interessati e il contenuto delle segnalazioni.

7.6. Protezione contro la ritorsione

7.6.1. Soggetti interessati alla tutela

Gli interessati dalla tutela per la segnalazione degli illeciti, suscettibili di eventuali atti ritorsivi, sono individuati nei soggetti che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono *venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo* ⁽²¹⁾ (i “**Segnalanti**”).

Tali soggetti sono: (i) tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato in qualità di dipendenti o collaboratori, (ii) i lavoratori subordinati e autonomi, (iii) i liberi professionisti, (iv) altre categorie, tra le quali quelle dei volontari e dei tirocinanti anche non retribuiti, degli azionisti e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto.

Le misure di protezione si applicano anche: (v) ai facilitatori ⁽²²⁾; (vi) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (vii) ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; (viii) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

7.6.2. Divieto di ritorsione

La normativa (Capo III, Art. 16 e segg. D.lgs. n. 24/2023) sancisce un generale divieto di ritorsione nei confronti dei Segnalanti e conferma e disciplina le condizioni per accordare agli stessi la specifica tutela contro le ritorsioni, valorizzandone la buona fede a fronte dell'irrelevanza dei motivi sottesi alla Segnalazione.

La ritorsione consiste in qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto ⁽²³⁾. Le fattispecie ritorsive sono comprensive

⁽²¹⁾ Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

⁽²²⁾ È **facilitatore** la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

⁽²³⁾ A titolo esemplificativo sono espressamente indicate dalla legge come ritorsioni le seguenti fattispecie, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.lgs. n. 24/2023:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;

anche dei danni reputazionali (“in particolare sui social media”).

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli ⁽²⁴⁾. Sono altresì nulle le eventuali rinunce e transazioni relative a diritti e alle tutele introdotte, salvo che siano effettuate nelle forme espressamente previste come idonee dalla legge (art. 22 D.lgs. n. 24/2023).

È prevista dell’inversione dell’onere probatorio in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In tal caso l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

7.6.3. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione contro la ritorsione

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni (art. 16 D.lgs. n. 24/2023):

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare

-
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

⁽²⁴⁾ Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore (art. 19 D.lgs. n. 24/2023).

pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione ⁽²⁵⁾.

7.6.4. Misure a sostegno del Segnalante

Sono previste misure di sostegno a favore della persona segnalante fornite da enti del Terzo settore - l'elenco dei quali viene istituito presso l'ANAC. Dette misure legittimano l'autorità giudiziaria o amministrativa cui la persona segnalante si sia rivolta per ottenere protezione dalle ritorsioni, a richiedere all'ANAC informazioni e documenti relativi alla segnalazione (art. 18 d.lgs. n. 24/2023).

7.7. **Obblighi di riservatezza**

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate se non per darvi seguito (art. 12 D.lgs. n. 24/2023), con espresso divieto di rivelazione dell'identità del segnalante, in assenza del suo consenso espresso, a persone diverse da quelle specificamente autorizzate anche ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento e *2-quaterdecies* del Codice.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione. Per altro verso, le ragioni sottese alla rivelazione (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare) dei dati riservati, indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto, devono essere comunicate per iscritto al Segnalante.

L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante ⁽²⁶⁾.

La segnalazione è, inoltre, sottratta all'accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7.8. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali devono essere trattati in conformità al GDPR, al Codice Privacy e al D.lgs. n. 51 del 2018 ⁽²⁷⁾, indicando i ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento, imponendo l'obbligo di procedere alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e di astenersi dal raccogliere (con immediata cancellazione in caso di raccolta accidentale) i dati personali manifestamente

⁽²⁵⁾ Sussiste un'esimente generale (che esclude anche la responsabilità civile e amministrativa, oltre a quella penale) in favore del soggetto che effettui (ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 24/2023) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di informazioni coperte da segreto, prerogative autoriali o tutelate dalla disciplina di protezione dati, purché al momento della rivelazione sussistessero fondati motivi per ritenerla necessaria per svelare la violazione. Per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato, viene esclusa ogni altra responsabilità. L'applicabilità dell'esimente è, invece, esclusa per le condotte non strettamente necessarie a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica (art. 19 D.lgs. n. 24/2023).

⁽²⁶⁾ Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

⁽²⁷⁾ Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

non utili alla gestione di una specifica segnalazione (Art. 13 D.lgs. n. 24/2023). Si precisa, inoltre, che i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice.

7.9. Conservazione delle segnalazioni interne ed esterne

La conservazione delle segnalazioni interne ed esterne e della relativa documentazione è consentita (art. 14 D.lgs. n.24/2023) per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.lgs. n. 24/2023, al GDPR e del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Vanno osservate la precisazione dell'articolo citato in merito alle modalità di documentazione della Segnalazione, in ragione della sua effettuazione con l'utilizzo di linee telefoniche o altro sistema di messaggistica vocale registrata o meno o, ancora, nel corso di un incontro diretto.

7.10. Sanzioni

7.10.1. Sanzioni da parte di ANAC

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie (Art. 21):

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

7.10.2. Sanzioni da parte della Società

Saranno adottate sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, in conformità a quanto previsto *infra* nel Modello per le violazioni del Modello stesso:

- ai soggetti nei confronti dei quali venga accertata la responsabilità di violazioni
- ai soggetti che violino le misure di tutela del segnalante
- nei confronti dei segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

8.1. Comunicazione

Ai fini dell'efficacia del Modello è obiettivo di MF INGROSSO assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili. Analoga conoscenza, secondo analoghi criteri, deve essere assicurata ai Protocolli.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla Direzione del Personale insieme con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello e dei Protocolli.

La Società individuerà i fornitori e i clienti, ivi compresi collaboratori esterni e *partner* a vario titolo, a cui fornire l'informativa in merito all'adozione del Modello e ai contenuti del Modello stesso, con richiesta dell'impegno a rispettare i principi contenuti nel medesimo.

8.2. Formazione

8.2.1. La formazione è obbligatoria nei confronti di tutti i Destinatari.

8.2.2. L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

MF Ingrosso prevede pertanto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Un'informativa specifica sul Modello è inserita nella lettera di assunzione per tutti i neoassunti ed inoltre, sul sito intranet della Società, è dedicata all'argomento una specifica sezione che viene aggiornata periodicamente, sulla base delle evoluzioni della normativa e/o aggiornamenti del Modello.

8.2.3. La formazione deve avvenire con un'adeguata periodicità e con modalità di rilevamento della partecipazione da parte dei destinatari.

8.2.4. All'ODV può essere richiesto di partecipare alla formazione.

8.2.5. In ogni caso (i) il Piano di Formazione deve essere comunicato all'ODV per eventuali commenti o suggerimenti e (ii) la documentazione concernente la formazione (con il relativo esito) deve essere tenuta a disposizione dello stesso ODV.

8.2.6. La formazione viene effettuata secondo le modalità che seguono.

a) Amministratori, personale dirigente e/o con poteri di rappresentanza

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza della Società avviene sulla base di un seminario iniziale e di corsi di formazione e aggiornamento periodico, a cui partecipano, di volta in volta, tutti gli eventuali nuovi amministratori e i neoassunti con la qualifica di dirigente, o dotati di poteri di rappresentanza.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello e, per i soggetti interessati ai relativi Processi Sensibili, dei Protocolli.

b) Altro personale

La formazione del restante personale avviene sia sulla base di una nota informativa interna, che, per i neoassunti, viene allegata alla lettera di assunzione, sia sulla base di un seminario di formazione iniziale e di successivi aggiornamenti periodici anche in relazione a eventuali mutamenti di mansione o modifiche della normativa.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello e, per i soggetti interessati ai relativi Processi Sensibili, dei Protocolli.

c) Informativa a collaboratori esterni e partner

Tutti i soggetti esterni alla Società (agenti, procacciatori di affari, fornitori, consulenti, partner, ecc.) che hanno rapporti contrattuali con la stessa, sono opportunamente informati in merito all'adozione da parte della Società del Modello.

Viene, inoltre, chiesto loro l'impegno di rispettare i principi contenuti nei suddetti documenti.

I contratti che regolano i rapporti con i suddetti soggetti terzi dovranno per quanto possibile vedere l'inserimento di specifiche clausole che consentano alla Società la facoltà di risolvere il contratto qualora gli stessi violino le disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico (vedasi § 7.6 Misure nei confronti di consulenti e partner/fornitori).

8.2.7. Documentazione

La conservazione della documentazione relativa alle attività di informazione e di formazione sarà a cura delle Risorse Umane, a cui è assegnata la responsabilità della formazione interna.

L'intera documentazione sarà disponibile per la consultazione da parte di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

9. **SISTEMA DISCIPLINARE**

9.1. **Principi generali**

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa configurare.

Le sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, saranno applicate anche nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del Segnalante di cui al paragrafo 6. (Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza) nonché nei confronti dei Segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale

sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

Il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del Modello, per quanto attiene il personale dipendente, sarà inserito nel Codice Disciplinare aziendale.

9.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati (dirigenti esclusi) si applicano le sanzioni previste nei rispettivi CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

In applicazione delle norme relative alla disciplina del lavoro contenute nei vigenti CCNL, si prevede che:

- a) incorre nei provvedimenti di *rimprovero scritto, multa o sospensione* il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o comunque adotti, nello svolgimento di attività nell'ambito di Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
- b) incorre nel provvedimento di *licenziamento* il lavoratore che, nell'espletamento dei Processi Sensibili,
 - compia atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di un Reato Presupposto, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro,
 - o,
 - abbia riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati ovvero l'applicazione irrevocabile della sanzione amministrativa per uno degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il sistema sanzionatorio fa riferimento ai diversi contratti di categoria eventualmente applicabili.

La contestazione delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono dalla Direzione aziendale conferiti i relativi poteri.

9.3. Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di tenuta, nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

9.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ODV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale proposta all'assemblea dei soci di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di

Amministrazione, con esclusione dei soggetti coinvolti, nonché al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi.

9.5. Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale, l'ODV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale proposta all'assemblea dei soci di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con esclusione dei soggetti coinvolti.

9.6. Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori.

La commissione dei Reati Presupposto da parte di Consulenti o di Partner/Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi ove del caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

10. II SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

All'ODV devono essere comunicati il sistema di deleghe adottato da MF INGROSSO, ogni successiva modifica, nonché le verifiche sul sistema di deleghe che fossero effettuate dalle funzioni competenti.

11. SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

La Società ha ottenuto, da accreditato ente certificatore, la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi di Gestione per la Qualità), dotandosi di un Manuale di Gestione Qualità (MSG) in conformità a dette norme.

Il Manuale della Qualità intende porre in essere uno strumento finalizzato anche alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto contemplati nel Modello 231.

La Società provvede a mantenere i documenti di sistema aggiornati, nonché ad integrarli ove necessario, al fine di incrementare la qualità dei servizi offerti e di mantenere la certificazione.

La documentazione di sistema delle suddette certificazioni è conservata agli atti delle funzioni aziendali interessate ed è consultabile nella rete *intranet* della Società; essa costituisce, insieme con le procedure ivi previste, parte integrante del Modello, al pari delle modifiche e integrazioni che saranno volta per volta adottate, e viene comunicata al personale tenuto ad osservarla.

12. FLESSIBILITÀ DEL MODELLO

MF INGROSSO si riserva di adottare, per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà, eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela.

In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in relazione sia alle modifiche organizzative di processo che la società si troverà ad affrontare, sia con riferimento alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire.

13. PARTI SPECIALI

Le Parti speciali riguardano rispettivamente: (i) il reato di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o frode in pubbliche forniture (art.24 D.lgs. n. 231/2001) (ii) i *Reati Presupposto* nei confronti della Pubblica Amministrazione anche in danno dell'Unione Europea (art.25 D.lgs. n. 231/2001), (iii) i reati societari (art.25-ter D.lgs. n. 231/2001), (iv) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art.25-septies D.lgs. n. 231/2001), (v) i reati informatici (art.24-bis D.lgs. n. 231/2001), (vi) i reati concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art.25-octies D.lgs. n. 231/2001), (vii) i Reati Presupposto concernenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies D.lgs. n. 231/2001), (viii) i reati ambientali (art.25-undecies D.lgs. n. 231/2001), (ix) l'impiego di lavoratori in violazione di specifiche norme di legge: in particolare: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies), (x) i Reati Presupposto tributari e i reati di contrabbando (art. 25-quinquiesdecies e art. 25-sexiesdecies), (xi) il ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi; (xii) i controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Le procedure e i Protocolli relativi ai Processi Sensibili costituiscono parte integrante ed effettiva del Modello.

PREMESSA COMUNE ALLE PARTI SPECIALI

1. Disposizioni comuni alle parti speciali

1.1. Finalità delle parti speciali

Le Parti Speciali si riferiscono ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nelle diverse Aree Sensibili e nei diversi Processi Sensibili. Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

1.2. Contenuti delle Parti Speciali

Ciascuna parte speciale intende trattare, per ciascuna tipologia di Reato Presupposto e di illecito amministrativo considerata come ipotizzabile all'interno della Società, i seguenti aspetti:

- elencare le fattispecie di reato presupposto
- indicare i Processi Sensibili
- indicare i principi generali di comportamento;
- indicare le procedure specifiche che regolano la materia, da rispettarsi da parte dei destinatari del Modello
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Principi di gestione

I principi fondamentali di gestione che devono osservati in linea generale dai Destinatari, comuni alle parti speciali, possono essere così sintetizzati:

- a) I Destinatari dovranno attenersi a, e rispettare, i Principi Generali e le regole contenuti nella Parte Generale del Modello e nelle Parti Speciali, nel Codice Etico, nelle procedure e nelle regolamentazioni interne in generale. Dovranno altresì rispettare le leggi di sistema che regolano l'attività della Società e la legalità in generale.
- b) Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, nonché la definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
- c) Devono essere rispettati i provvedimenti e le prescrizioni delle autorità amministrative e giudiziarie in generale.
- d) I poteri verso l'esterno devono essere esercitati nel rispetto dei limiti con cui sono attribuiti e con l'osservanza dei criteri di comportamento e delle Procedure che regolano l'attività. I soggetti privi di poteri verso l'esterno sono coordinati da persone munite di idonei poteri e, ove necessario, devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di

idonei poteri.

- e) La gestione deve prevedere la segregazione dei compiti nelle attività operative, autorizzative e di controllo, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie).
- f) Deve essere osservata la correttezza, trasparenza e tracciabilità delle operazioni (archiviazione della documentazione rilevante).
- g) Devono essere rispettati i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione.
- h) Le operazioni di controllo devono essere coerenti e verificabili. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di criticità, irregolarità o anomalie.
- i) Deve essere attuata una adeguata formazione del personale avente come obiettivo la conoscenza specifica dei comportamenti concreti da attuare durante le attività di lavoro nonché dei comportamenti che possono costituire fattispecie di reato, in relazione alla propria area di competenza.
- j) Va effettuato il monitoraggio (individuazione/aggiornamento) dell'evolversi normativo e dei provvedimenti delle pubbliche autorità nelle diverse materie riguardanti le Aree Sensibili e i Processi Sensibili, da parte delle funzioni aziendali interne competenti per materia.

Le disposizioni si applicano a tutte le unità organizzative e a tutte le unità locali.

3. Gestione delle risorse finanziarie

3.1. Aree sensibili nella gestione delle risorse finanziarie

Le aree sensibili nella gestione delle risorse finanziarie sono così individuate:

- a) Corresponsione di somme - per canoni e altri titoli di qualsiasi natura - ai soggetti concedenti
- b) Acquisizione di beni e servizi, pagamento dei fornitori
- c) Uscite e movimentazioni di cassa in generale
- d) Incassi commerciali e di qualsivoglia altra natura
- e) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con le compagnie di assicurazione
- f) Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessi da soggetti pubblici e da privati
- g) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- h) Gestione di eventuali donazioni ed erogazioni liberali ricevute

3.2. Principi nella gestione delle risorse finanziarie

I principi che regolano la gestione delle risorse finanziarie possono essere così sintetizzati:

- a) definizione dei ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (gestione dei pagamenti, gestione degli incassi di qualsiasi natura, gestione delle fatture);
- b) utilizzo dei sistemi informatici con diversi livelli di autorizzazioni;
- c) controlli effettuati in sede di registrazione delle fatture e dei pagamenti/incassi;
- d) tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti (es. conformità al contratto di concessione, regolarità dell'ordine, attestazione dell'esecuzione della prestazione; registrazione della fattura, predisposizione del pagamento) e alla gestione degli incassi (es. registrazione contabile dell'incasso);
- e) i pagamenti effettuati in deroga al processo di pagamento standard (es. pagamenti di emergenza) devono essere motivati;
- f) i pagamenti non devono essere effettuati su (o le elargizioni ricevute da) conti correnti cifrati o su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati nella "black list" o in favore di società off-shore; eventuali eccezioni devono essere motivate, approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate all'Organismo di Vigilanza;
- g) è fatto divieto di utilizzare istituti di credito privi di insediamenti fisici (istituti virtuali) o operatori finanziari non abilitati;
- h) i pagamenti relativi a beni o servizi acquistati dalla Società non devono essere effettuati in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, salvo cessione del relativo credito; in caso di richiesta di modifica del beneficiario di un pagamento, va effettuato un controllo incrociato di verifica col soggetto (fornitore) che ha chiesto la modifica;
- i) ogni pagamento deve corrispondere a quanto indicato nel contratto;
- j) il pagamento non deve essere eseguito in contanti (ad eccezione della piccola cassa);
- k) i pagamenti non devono essere effettuati su (o le elargizioni ricevute da) conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
- l) non devono essere attribuite fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del

Codice penale (art. 512-*bis* cod. pen. - Trasferimento fraudolento di valori) ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾.

⁽²⁸⁾ Il reato è stato introdotto nel catalogo dei Reati Presupposto con la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (c.d. Decreto Giustizia), che lo ha inserito nell'art. 25-*octies* 1 d.lgs. 231/2001 (mezzi di pagamento diversi dai contanti).

⁽²⁹⁾ Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

⁽³⁰⁾ Per il reato di trasferimento fraudolento di valori sono previste:

- a) Sanzioni pecuniarie. da 250 a 600 quote.
- b) Sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) e); vale a dire: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

PARTE SPECIALE PRIMA

- *Malversazione in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 24)*
- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, turbata libertà degli incanti (compreso il procedimento di scelta del contraente) e frode nelle pubbliche forniture*

1. Le fattispecie di Reati presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico, turbata libertà degli incanti e frode nelle pubbliche forniture, ritenute di rischio rilevante (art. 24 D.lgs. 231/2001)

1.1. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità (la condotta illecita consiste nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata venga comunque svolta).

Tenuto conto che il reato si consuma con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato.

1.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti e si configura, con carattere residuale, solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

1.3. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi «con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti» ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾

⁽³¹⁾ Il reato è stato introdotto nel catalogo dei Reati Presupposto con la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (c.d. Decreto Giustizia), che lo ha inserito nell'art. 24 del d.lgs. 231/2001, e per tale motivo viene considerato in questa sede (anche se a livello sistemico sarebbe sembrato più proprio l'inserimento nell'art. 25 concernente i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione).

Con la suddetta legge è stato anche disposto l'inasprimento del regime sanzionatorio per alcuni reati ambientali.

⁽³²⁾ La sanzione è la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

⁽³³⁾ Per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (di cui appresso) sono previste:

- a) Sanzioni pecuniarie fino a 500 quote, o da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità o se il danno è di particolare gravità.
- b) Sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere c), d) e), vale a dire: divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.4. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi «salvo che il fatto costituisca più grave reato, ... con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione» ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾.

1.5. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ⁽³⁶⁾

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nella esecuzione dei contratti di pubbliche forniture o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

L'elemento tipico del reato consiste nella frode nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti indicati nell'art. 355 c.p. Si tratta di un reato di pura condotta: pertanto la consumazione del reato si colloca al momento della fraudolenta esecuzione del contratto, senza che occorra né il conseguimento di un indebito lucro da parte del fornitore, né il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale per l'ente committente.

Il reato può essere commesso anche dal subfornitore e più in generale da ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

Il bene giuridico tutelato è individuato nel corretto andamento della P.A., anche qualora la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali.

La giurisprudenza prevalente ritiene che frode vada individuata in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole, ravvisandosi la sussistenza del delitto quando vi sia stata dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute, potendo la frode concernere sia la specie, sia la qualità, sia la quantità delle cose o opere fornite, sia la cattiva esecuzione dei lavori, senza che il responsabile

⁽³⁴⁾ Il reato è stato introdotto nel catalogo dei Reati Presupposto con la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (c.d. Decreto Giustizia), che lo ha inserito nell'art. 24 del d.lgs. 231/2001, e per tale motivo viene considerato in questa sede (anche se a livello sistemico sarebbe sembrato più proprio l'inserimento nell'art. 25 concernente i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione).

⁽³⁵⁾ Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

⁽³⁶⁾ Il reato in questione è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto, insieme con altri reati, dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽³⁷⁾ L'inadempimento non fraudolento di contratti di pubbliche forniture costituisce un reato a sé stante (art. 355 c.p.), che non rientra nell'ambito del Decreto 231. Esso si configura quando un soggetto, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Soggetti attivi del reato possono essere anche i subfornitori, i mediatori e i rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

⁽³⁸⁾ Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente, riportato in nota 22.

⁽³⁹⁾ Il reato si differenzia dalla truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico in quanto la truffa è caratterizzata dall'induzione in errore.

cerchi di occultare o dissimulare i difetti della propria prestazione. La mancata esecuzione fraudolenta deve essere letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza.

Dal punto di vista soggettivo la giurisprudenza è costante nel ritenere sufficiente ad integrare l'elemento psicologico il dolo generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta, con impiego di mezzi, di materiale e di tecniche diversi da quelli convenuti o comunque inadeguati ad una corretta esecuzione. La prova del dolo peraltro non può desumersi dalla semplice esistenza di vizi e difetti della fornitura, occorrendo anche dimostrare che i vizi siano il risultato della fraudolenta esecuzione del contratto.

1.6. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa (condotta di chi con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

1.7. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. A titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema⁽⁴⁰⁾ ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

1.8. Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea

In linea generale il D.lgs. 75/2020 ha previsto che in relazione a tutti i delitti di cui all'art. 24 del D.lgs. 231/2001 e sopra elencati la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso le sanzioni sono generalmente aumentate.

(⁴¹)

⁽⁴⁰⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

⁽⁴¹⁾ Il Decreto Legislativo 14.07.2020 n. 75 ha inserito nel catalogo dei reati presupposto anche il reato di "frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale", di cui all'art. 2 della legge 23/12/1986 n. 898. Si tratta di un reato non configurabile nell'attività aziendale, la cui fattispecie consiste nel conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

2. Processi Sensibili

Allo stato non vi sono Processi Sensibili interessati: la Società, infatti, non chiede e non percepisce contributi, sovvenzioni o finanziamenti, né effettua pubbliche forniture.

I processi sensibili teoricamente ipotizzabili potrebbero riguardare l'iter per la richiesta di contributi/finanziamenti, l'effettivo utilizzo degli importi ricevuti, il controllo e rendiconto dell'impiego dei contributi stessi. Potrebbero altresì riguardare eventuali contratti di pubbliche forniture, sia nella fase della stipulazione, sia nella fase dell'esecuzione.

Sul presupposto, tuttavia, che in futuro i processi potrebbero verificarsi, la Società ha ravvisato l'opportunità che la materia venga disciplinata.

Processi sensibili sono sussistenti nella eventuale partecipazione a gare (per quanto attiene il disposto degli articoli 353 e 353-*bis* del codice penale sopra riportati).

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

Eventuali domande di erogazioni devono essere formulate previa verifica dei presupposti necessari per la presentazione della domanda. La domanda deve contenere affermazioni rispondenti alla realtà. L'impiego dei fondi ottenuti deve essere trasparente e monitorato. La medesima trasparenza deve risultare dal rendiconto.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Divieti

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione della normativa e/o dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

I suddetti divieti, così come quelli appresso specificati, si applicano a tutti i Destinatari.

È fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti della

Società o società da essa controllata (cd. brand image). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'ODV;

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) effettuare prestazioni in favore di società di service, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

I Destinatari devono altresì astenersi dal tenere:

- (i) comportamenti finalizzati a impedire o turbare, o che comunque impediscano o turbino, gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontanino gli offerenti;
- (ii) comportamenti finalizzati a turbare, o che comunque turbino, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

4. Procedure specifiche

4.1. Utilizzo dei finanziamenti

I fondi ricevuti devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nella domanda.

L'impiego dei fondi ricevuti deve essere oggetto di dettagliato rendiconto periodico, anche durante l'impiego dei fondi, e la relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione per lo svolgimento dei controlli interni.

4.2. Trasparenza

La Società deve seguire, nella richiesta di erogazioni pubbliche, regole che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

La richiesta di finanziamenti o erogazioni in generale deve essere comunicata all'ODV.

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del processo devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV.

4.3. Regole

I destinatari del Modello dovranno attenersi - oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale del Modello - alle disposizioni del Codice Etico e alla procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, alla procedura per i rapporti con la pubblica amministrazione e alla procedura omaggi, e ciò sia in Italia sia all'estero.

I medesimi criteri sopra esposti, ed in particolare la trasparenza dei comportamenti devono essere seguiti anche nella eventuale stipulazione e nell'esecuzione dei contratti di pubbliche forniture nonché nell'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

Devono essere rispettate le procedure previste per la prevenzione dei reati informatici.

5. Ricorso a servizi di terzi

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

6. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

7. I controlli dell'ODV

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 6, e nella Parte Speciale Dodicesima.

PARTE SPECIALE SECONDA

- *Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. 25)*

1. Le fattispecie di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.) ritenute di rischio rilevante

1.1. Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio⁽⁴²⁾, abusando dei suoi poteri o della sua qualità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Per costrizione si intende qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità e poteri che si risolva in una minaccia di male ingiusto.

Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), nel quale il privato assume la figura di persona offesa/danneggiato da reato, appare residuale l'eventualità che tale reato possa costituire *Reato Presupposto* per la responsabilità diretta dell'ente. A titolo meramente esemplificativo si può tuttavia congetturare il caso di un dipendente della Società concorra nel reato istigando un pubblico ufficiale a tenere un comportamento concussivo nei confronti di un terzo, fermo restando, naturalmente, l'estremo del vantaggio o dell'interesse che la Società dovrebbe ritrarre da tale condotta.

La concussione non si applica più all'incaricato di pubblico servizio.

1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (per quest'ultimo cfr. art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere atti nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico ufficiale, in altre parole, si estrinseca in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione dovuta).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altre utilità (art. 320 c.p.).

1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del pubblico ufficiale in altre parole si estrinseca nell'omissione di un atto d'ufficio ovvero in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione in carenza di requisiti da parte del richiedente).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altre utilità (art. 320 c.p.).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto nella corruzione esiste tra

⁽⁴²⁾ Si riporta la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio fissata dal Codice penale, utile anche ai fini dell'interpretazione degli altri articoli di legge appresso citati.

Art. 377 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la costrizione del pubblico ufficiale.

1.4. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura quando i fatti di corruzione (v. artt. 318 e 319 c.p.) sono posti in essere per favorire o danneggiare una parte in processo civile, penale o amministrativo. Il fatto di reato è integrato anche nell'ipotesi che non vi sia un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio (l'ingiustizia della condanna dà luogo ad una circostanza aggravante). Nella nozione di pubblico ufficiale richiamata dalla norma vanno compresi oltre ai magistrati anche i loro collaboratori istituzionali (ad es. cancellieri).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altre utilità (art. 320 c.p.).

1.5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità. A differenza di quanto previsto per la concussione, il privato è punibile.

Secondo la giurisprudenza, l'induzione indebita può consistere in un'attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne annienta la libertà di determinazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

1.6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso del privato che offre o promette denaro o altre utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, se l'offerta o la promessa non vengono accolte.

L'istigazione è configurabile sia con riferimento alla corruzione per l'esercizio delle funzioni o dei poteri (art. 318 c.p.), sia alla corruzione per omettere o ritardare un atto di ufficio.

1.7. Aumenti di pena

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha aumentato le pene per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio o commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 319-quater (induzione indebita) Codice penale, sopra menzionati.

1.8. Sanzioni interdittive per i reati di corruzione

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (modificando l'art. 25 del Decreto) ha inasprito le sanzioni interdittive per i reati di corruzione, differenziando il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto: per gli illeciti commessi dagli amministratori l'applicazione delle sanzioni interdittive è prevista da quattro a sette anni, mentre per gli illeciti commessi da persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi la sanzione è prevista da due a quattro anni.

1.9. Ravvedimento operoso per i reati di corruzione

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (inserendo nell'art. 25 del Decreto un nuovo comma 5-bis) ha introdotto uno sconto di pena per gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre

utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.10. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura allorché “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Il reato è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

Sono previsti aumenti di pena nel caso di coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; la pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

1.11. Peculato (art. 314 c.p., 1° comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ⁽⁴³⁾

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui dei quali abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. La previsione ricade nell'ambito del Decreto 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ⁽⁴⁴⁾.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile *(i)* nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; *(ii)* per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

1.12. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ⁽⁴⁵⁾

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità. Il reato è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile *(i)* nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; *(ii)* per

⁽⁴³⁾ Il reato di cui trattasi, unitamente ai reati di Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e di Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) di cui appresso, è stato inserito fra i reati presupposto contemplati nell'art. 25 del Decreto 231 con la modifica di detto articolo apportata dal D.lgs. 14.7.2020 n. 75, sempre che il fatto costituente reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. A quest'ultimo proposito va precisato che il D.lgs. n.75 sopra menzionato è stato emanato in "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

⁽⁴⁴⁾ Alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

⁽⁴⁵⁾ Vedasi nota 22.

gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

1.13. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ⁽⁴⁶⁾

Il reato si configura, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Sanzione: reclusione da uno a quattro anni.

Il citato D.lgs. 14.07.2020 n. 75 ha ristretto l'ambito della portata della norma, rispetto alla precedente formulazione, operando su tre distinti fattori: a) rispetto all'oggetto, la violazione commessa dal pubblico soggetto deve riguardare una regola di condotta (e non ad es. una regola di natura organizzativa); b) rispetto alla fonte, tale regola violata deve essere specifica ed espressamente prevista da una fonte di rango ordinario, cioè dalla legge o da un atto avente forza di legge; c) rispetto al contenuto, la regola non deve lasciare spazi di discrezionalità.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

1.14. Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea

In linea generale il D.lgs. 75/2020 ha previsto che in relazione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso le sanzioni sono generalmente aumentate.

2. Processi sensibili

MF Ingrosso, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili, nell'attività nei confronti della Pubblica Amministrazione, o verso la Comunità Europea (Parlamentari, funzionari), verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) rapporti con uffici del lavoro, ASL, VV.F., enti previdenziali, Ispettorato del lavoro, in sede di gestione ordinaria delle risorse e nelle ispezioni da parte degli stessi
- b) rapporti con Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza
- c) visite di idoneità, collocamento, assunzioni obbligatorie
- d) rapporti con consulenti e collaboratori esterni

⁽⁴⁶⁾ Vedasi nota 22.

- e) rapporti con uffici ministeriali e degli enti locali
- f) rapporti concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, la tutela dell'ambiente, anche con ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della Società.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Divieti

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano a tutti i Destinatari

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in contrasto con la normativa e/o il Modello.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) promettere o effettuare elargizioni in denaro o concedere altre utilità a funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali in qualsiasi forma al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o di Paesi esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti della società o società da essa controllata (brand image). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'ODV.
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) acconsentire che (o cooperare affinché) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia in Italia sia nell'ambito dell'Unione Europea, si appropriino di denaro o di altra cosa mobile altrui dei quali abbiano il possesso o comunque la disponibilità per ragione del loro ufficio o servizio;

- e) acconsentire che (o cooperare affinché) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia in Italia sia nell'ambito dell'Unione Europea, possano compiere abusi di ufficio come descritti sopra;
- f) effettuare prestazioni in favore di società di service, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- g) riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

3.4. Partecipazione a gare (e pubbliche forniture)

Eventuali domande ad organismi pubblici nazionali o comunitari volte a partecipare a gare o a ottenere finanziamenti agevolati o erogazioni pubbliche devono essere sottoscritte soltanto da soggetti muniti dei relativi poteri, previa verifica dei presupposti necessari per la presentazione della domanda.

La domanda deve contenere affermazioni rispondenti alla realtà, non deve omettere indicazioni dovute, non deve contenere informazioni fuorvianti o false.

La funzione preposta deve verificare che non sussistano in capo alla Società cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dalle vigenti leggi ⁽⁴⁷⁾.

È fatto divieto, in epoca anteriore alla gara e fino a che la stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione della medesima:

- a) di intrattenere contatti
 - (i) con soggetti della stazione appaltante, o alla stessa riconducibili, volti ad influenzare indebitamente i contenuti del bando e/o i requisiti per la partecipazione alla gara e/o il processo decisionale per l'aggiudicazione della gara; ovvero al fine di ottenere informazioni riservate al fine di un proprio vantaggio;
 - (ii) con soggetti riconducibili a potenziali concorrenti, volti ad influenzare la partecipazione del concorrente alla gara.
- b) di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

3.5. Tracciabilità

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche

4.1. Ispezioni

Alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono partecipare per la Società

⁽⁴⁷⁾ Possono essere cause di esclusione dalla gara, a titolo esemplificativo: l'aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in materia ambientale; la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse; l'esistenza di situazioni distorsive della concorrenza; l'aver subito sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/2001; il mancato rispetto delle norme sull'assunzione dei disabili; la sussistenza di una situazione di controllo rispetto ad altri partecipanti; la sussistenza di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma.5, lett. c) del codice dei contratti pubblici.

soggetti a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. L'ODV deve essere informato dell'ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

4.2. Piccola cassa

Al di fuori della gestione della piccola cassa sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi esaurientemente documentati e motivatamente autorizzati, e per importi non superiori a 500 euro e comunque non verso esponenti della Pubblica Amministrazione, dagli Amministratori Delegati; sono in ogni caso vietati pagamenti in contanti verso esponenti della Pubblica Amministrazione.

4.3. Procedure

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere osservate in particolare:

- a) la specifica procedura relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione,
- b) la procedura di cassa e tesoreria,
- c) la procedura trasferte, rimborsi spese,
- d) la procedura omaggi,
- e) la procedura relativa alla emissione, gestione e pagamento degli ordini;
- f) la procedura per la selezione del personale,
- g) la procedura di budget,
- h) il Codice Etico,
- i) le leggi e i regolamenti dello Stato.
- j) la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

4.4. Ricorso a servizi di terzi

I consulenti e i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

Eventuali deleghe a trattare con la P.A devono essere specificate espressamente.

4.5. Controllo interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

5. I controlli dell'ODV

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 6, e nella Parte Speciale Dodicesima.

PARTE SPECIALE TERZA

- ***Reati Societari (art. 25-ter)***

1. Le fattispecie dei reati societari ritenute di rischio rilevante

1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura qualora *«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 (n.d.r.: concernente le società quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore»*.

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma è stata così modificata dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" ⁽⁴⁸⁾.

1.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, sempre che il fatto abbia cagionato un danno ai soci. In assenza di danno, il fatto costituisce illecito amministrativo e non genera responsabilità diretta dell'ente.

Si tratta di reato tipico degli amministratori.

1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione ai soci, anche in forma simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

⁽⁴⁸⁾ La citata legge n.69/2015 ha anche introdotto nel Codice civile gli articoli 2621-bis e 2621-ter, che recitano rispettivamente

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). — Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n.d.r. si tratta dei piccoli imprenditori). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

«Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). — Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

1.4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa consiste nel distribuire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

1.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

1.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

Si tratta di reato tipico degli amministratori.

1.7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si tratta di reato tipico degli amministratori e dei soci conferenti.

1.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile

a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

1.9. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

La condotta criminosa prevista dall'art. 2635 c.c. (come modificato dall'art. 1, comma 76 della Legge 6 novembre 2012 n. 190) consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel compimento o omissione - a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri - di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, da parte di: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. L'indicazione è tassativa, e il reato si applica anche a coloro che svolgessero le funzioni in via di fatto.

È punito anche chi corrompe. Non basta il compimento o l'omissione dell'atto, ma occorre anche che si sia prodotto il nocimento per la società.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, la legge 6 novembre 2012 n. 190 richiama solo il comma 3° dell'art. 2635 c.c., che prevede la punibilità dei corruttori. La responsabilità della società *ex* D.lgs. 231/2001, è applicabile alla società nei casi in cui si ponga come corruttore, mentre non è applicabile quando la società (qualcuno che agisce per la società) viene corrotta.

Il reato è sanzionato, anche per chi corrompe, con la pena della reclusione da uno a tre anni. Per i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza altrui la pena prevista è la reclusione fino ad un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se la società danneggiata è quotata o se i titoli sono diffusi in modo rilevante.

Il reato è procedibile d'ufficio (art. 1, comma 5, Legge 9 gennaio 2019 n. 3).

La violazione degli obblighi inerenti all'ufficio si sostanzia nella violazione di obblighi istituzionali imposti dalla legge (es. obblighi la cui violazione integra i reati societari) o nella violazione di disposizioni regolamentari (es. statuti, deliberazioni assembleari, obblighi formali correlati a compiti funzionali). La violazione degli obblighi di fedeltà a sua volta è riferita a doveri contenuti in norme di legge, regolamentari o convenzionali, quali norme civilistiche (es. art. 2105, art. 1175, art. 1375 c.c.) ivi incluso l'astenersi dall'agire in conflitto di interessi.

1.10. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato si configura quando l'offerta o la promessa corruttiva di cui sopra non siano accettate⁽⁴⁹⁾.

Il reato è procedibile d'ufficio (art. 1, comma 5, Legge 9 gennaio 2019 n. 3).

1.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

⁽⁴⁹⁾ Si applica alla società la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

1.12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false, ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (*i*) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (*ii*) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

1.14. Norme relative a società quotate

Si ricorda per completezza che le seguenti norme riguardano soltanto le società quotate: (*i*) art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), nel nuovo testo come modificato

dalla legge n. 69/2015 sopra menzionata ⁽⁵⁰⁾, (ii) art. 173-*bis* del TUF (Falso in prospetto) ⁽⁵¹⁾ e (iii) l'art. 2629-*bis* c.c. (Omessa comunicazione del conflitto di interesse) ⁽⁵²⁾.

2. Processi Sensibili

MF Ingrosso, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili, verificando l'esistenza di procedure o prassi che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure e le prassi di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I principali Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) tenuta della contabilità (registrazioni contabili; inserimento dati a sistema), ciclo attivo e passivo, gestione degli incassi;
- b) predisposizione dei documenti messi a disposizione dei soci e delle comunicazioni ai soci (e al mercato) relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e, ove redatto, bilancio consolidato corredati dalla relativa relazione sulla gestione,

⁽⁵⁰⁾ Si riporta il nuovo testo:

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

⁽⁵¹⁾ TUF = Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie considerata dall'art. 173-*bis* del TUF (Falsità in prospetto) consiste nell'esposizione di false informazioni ovvero nell'occultamento di dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che: (i) deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti; (ii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

⁽⁵²⁾ Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);

- c) rilevazione del conflitto di interessi;
- d) gestione acquisti ed approvvigionamenti;
- e) gestione del personale;
- f) gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale o con il revisore in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di MF INGROSSO;
- g) gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e/o agli azionisti;
- h) processo di approvazione del budget;
- i) operazioni relative al capitale sociale e alla distribuzione di dividendi;
- j) operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie;
- k) adempimenti fiscali/tributari;
- l) riassetti di natura organizzativa;
- m) predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

Con riferimento in particolare al Reato Presupposto di corruzione tra privati il rischio può configurarsi nei processi che comportano rapporti con terzi privati di qualsivoglia natura, quali a titolo esemplificativo acquisti, vendite, intermediazioni, ricorso a servizi e relazioni contrattuali in genere, rapporti con concorrenti.

Vengono viceversa esclusi rischi di commissione del reato nella gestione dei crediti.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Obblighi e divieti

3.3.1. Regole

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli organi sociali di MF Ingrosso (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- b) i principi di Corporate Governance approvati dal Consiglio di Amministrazione di MF Ingrosso;
- c) il Codice Etico;
- d) le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- e) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della società;
- f) i principi contabili nazionali e internazionali;
- g) le leggi, norme e regolamenti degli enti di controllo dei mercati.

3.3.2. Obblighi

E' fatto divieto ai componenti degli organi sociali ed ai dipendenti e consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espreso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alle basi finanziarie di MF INGROSSO, necessari per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare erronee valutazioni sulla situazione patrimoniale, economica e

finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;

- f) effettuare - in caso di sottoposizione ad autorità di vigilanza - con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

3.3.3. Divieti

Nell'ambito dei comportamenti di cui sopra, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società non verificati con le strutture amministrative o lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- d) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- e) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- f) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- g) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- h) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- i) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolano, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione, o comunque di altri soggetti incaricati di controllo;
- k) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolano, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del

Collegio Sindacale o della società di revisione, o comunque di altri soggetti incaricati di controllo;

- l) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- m) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- n) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui fosse soggetta l'attività aziendale, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- o) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- p) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- q) effettuare dichiarazioni false al fine di ottenere certificati preliminari per operazione transfrontaliere; i certificati devono essere richiesti solo da soggetti muniti dei necessari poteri, in coordinamento con i soggetti che gestiscono l'operazione.

4. Procedure

4.1. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 2.3., devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito indicate:

- a) procedure che regolamentano la formazione del bilancio e *guidelines* di Gruppo;
- b) principi contabili;
- c) procedure che regolamentano il flusso dei dati contabili;
- d) sistema dei poteri e osservanza delle procure rilasciate;
- e) eventuali procedure di *cash pooling*;

- f) procedure di reporting atte a prevenire il rischio di commissione di reati societari;
- g) procedura relativa all'autorizzazione e sottoscrizione degli ordini e al pagamento delle relative fatture.
- h) procedura relativa alla gestione del personale
- i) procedura per i rapporti con parti correlate e per le operazioni di particolare rilievo
- j) procedura per l'approvazione del budget
- k) procedura di cassa e tesoreria
- l) procedura sugli investimenti
- m) procedura gestione del processo di approvvigionamento
- n) procedura omaggi
- o) Codice Etico
- p) procedura segnalazioni all'ODV

4.2. Comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e agli azionisti

Le comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (quali a titolo, esemplificativo, bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.) devono essere redatte in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere, in modo da

- a) determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire ed i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- b) individuare le suddette funzioni e gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, indicare idonee scadenze, prevedere l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
- c) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- d) prevedere criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio;
- e) prevedere meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime.

In relazione alla predisposizione delle comunicazioni di cui al presente paragrafo è prevista la predisposizione di un programma di formazione di base, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico patrimoniale e finanziario.

Fermo il rispetto delle linee guida e dei principi fondamentali indicati nel Codice Etico, le informazioni aziendali "riservate" e "rilevanti" (*price sensitive*) possono essere comunicate all'esterno solo previa approvazione di un Amministratore Esecutivo.

4.3. Rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale o con l'eventuale società di revisione in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Nei rapporti tra la Società e il Collegio Sindacale o la società di revisione contabile sono adottate le seguenti misure:

- a) rispetto delle procedure aziendali che regolamentano la fase di selezione delle proposte delle società di revisione contabile;
- b) salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, alla società di revisione della Società o ad altri soggetti ad essa collegati non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non previa autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato.

4.4. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

4.5. Predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Ove le attività della Società divenissero soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte dalle funzioni all'uopo deputate ed individuate nelle disposizioni organizzative aziendali contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

Tali procedure postulano le seguenti attività:

- a) attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- b) adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- c) prestazione, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, della massima collaborazione all'espletamento degli

accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente;

- d) partecipazione alle ispezioni dei soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'ODV ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

4.6. Corruzione fra privati

Con particolare riferimento al Reato Presupposto di corruzione fra privati devono essere osservate anche le seguenti procedure:

- a) procedura gestione di cassa e tesoreria;
- b) procedura gestione del processo approvvigionamento;
- c) procedure per la gestione dei crediti.

4.7. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.

Oltre alle regole di *Corporate Governance*, delle procedure/linee guida, e delle responsabilità organizzative definite, dovranno essere osservate le seguenti misure integrative:

- a) attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- b) previsione di riunioni periodiche dell'ODV con il Collegio Sindacale e l'organo preposto al controllo interno per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;
- c) formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi per oggetto l'osservanza della normativa societaria.

5. Ricorso a servizi di terzi

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

6. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

7. I controlli dell'ODV

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 6, e nella Parte Speciale Dodicesima.

PARTE SPECIALE QUARTA

- *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)*

1. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro ritenute di rischio rilevante (art. 25-septies D.lgs. 231)

1.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona.

Il reato rileva (ed è limitato) ai fini della responsabilità diretta della società sotto due diversi profili.

1.1.1. Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Art. 25-septies, primo comma, del Decreto).

L'art. 55 è rubricato come «Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente» e indica le fattispecie di reato ascrivibili al Datore di Lavoro⁽⁵³⁾ e al Dirigente della sicurezza. Per maggiori dettagli su queste figure si rinvia infra al paragrafo 4.3 di questa parte speciale.

Le violazioni dell'art. 55, comma 2, riguardano soltanto il Datore di Lavoro e sono riportate nel prospetto che segue, con indicazione delle norme di riferimento nello stesso richiamate.

<u>Art. 55. D.lgs. 81/2001</u> <u>(alla data del 21 dicembre 2021)</u> <u>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</u>	<u>Norme di riferimento</u>	
<u>comma 2</u>		
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:	<u>Art. 55, comma 1 lettera a)</u> È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:	
[caso previsto al comma 1, lettera a)]	a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; <u>vale a dire omette la valutazione dei rischi e l'adozione del DVR</u>	<u>Art. 29, comma 1</u> 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. <u>Art. 17.</u> <u>Obblighi del datore di lavoro non delegabili</u> <u>comma 1, lettera a)</u> 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; <u>Art. 28.</u>

⁽⁵³⁾ Il "datore di lavoro" è la figura al vertice delle c.d. "posizioni di garanzia" e viene definito dalla legge come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" (art. 2, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 81/2008).

		<p style="text-align: center;"><u>Oggetto della valutazione dei rischi</u></p> <p style="text-align: center;">elaborazione del DVR</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 41</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Sorveglianza sanitaria</u></p>
<p>[caso previsto al comma 1, lettera a)]</p>	<p>b) che <u>non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione [RSPP]</u> ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), [obbligo non delegabile], salvo il caso previsto dall'articolo 34 (svolgimento diretto dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione);</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 17.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro non delegabili comma 1, lettera b)</u></p> <p>1) Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:</p> <p style="padding-left: 40px;">b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi [RSPP].</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi</u></p> <p>Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 (RSPP) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.</p>
<p>a) <u>nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</u></p>		<p style="text-align: center;"><u>Art. 31, comma 6</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Servizio di prevenzione e protezione</u></p> <p>6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:</p> <p>a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;</p> <p>b) nelle centrali termoelettriche;</p> <p>c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;</p> <p>d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;</p> <p>e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;</p> <p>f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;</p> <p>g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.</p>
<p>b) <u>in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</u></p>		<p style="text-align: center;"><u>Art. 268, comma 1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Classificazione degli agenti biologici</u></p> <p>1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:</p> <p style="padding-left: 40px;">c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.</p> <p>2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.</p>

	3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.	<u>Titolo IV</u> CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota Capo III - Sanzioni

E' prevista a carico della società una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (cfr. par. 1.3.2 *supra*), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

1.1.2. Omicidio colposo in cui l'evento morte si verifici per colpa consistente nella violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, secondo comma, del Decreto).

Si tratta di violazioni diverse da quelle richiamate all'art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008: è infatti *“fatto salvo quanto previsto dal comma 1”* dell'art. 25-septies.

Si riportano in nota le ulteriori violazioni dell'art. 55 sopra citato previste dai commi 3 e 4 (ascrivibili al solo Datore di Lavoro) ⁽⁵⁴⁾ e 5 (ascrivibili sia al Datore di Lavoro

⁽⁵⁴⁾

<u>Art. 55, D.lgs. 81/2001</u> Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (alla data del 21 dicembre 2021)	Norme di riferimento
<u>comma 3 - Sanzioni per il Datore di Lavoro</u>	
3. E' punito con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro il datore di lavoro che adotta il DVR, in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d) o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.	<u>Art. 28</u> <u>Oggetto della valutazione dei rischi</u> comma 2 Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: lettera b) b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); lettera c) c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; lettera d) d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; <u>Art. 29</u> <u>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</u> commi 2 e 3 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

che al Dirigente) ⁽⁵⁵⁾.

	<p>3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;</p> <p>z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.</p>
<u>comma 4 - Sanzioni per il Datore di Lavoro</u>	
<p>4. E' punito con l'ammenda da 1.228,50 199 a 2.457,02 199 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 28.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Oggetto della valutazione dei rischi</u></p> <p>comma 2</p> <p>lettera a)</p> <p>una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. [La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione];</p> <p>lettera f)</p> <p>l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p>

⁽⁵⁵⁾

<p>Art. 55. D.lgs. 81/2001</p> <p>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</p> <p>(alla data del 21 dicembre 2021)</p>	
<u>comma 5 - Sanzioni per tutte e due le figure</u>	
<u>Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</u>	
<p>a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 3 comma 12-bis, 18 comma 1, lettera o), 26 comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;</p>	<p><u>Art. 3. comma 12-bis: non applicabile</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>comma 1, lettera o)</p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono</p> <p>o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su</p>

	<p>richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 26.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u></p> <p>comma 1, lettera b)</p> <p>fornisce agli stessi soggetti [imprese appaltatrici o lavoratori autonomi] dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 43.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Disposizioni generali</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Sezione VI – Gestione delle emergenze</u></p> <p>comma 1</p> <p>1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);</p> <p style="margin-left: 20px;">c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;</p> <p style="margin-left: 20px;">e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;</p> <p style="margin-left: 20px;">e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi</p> <p>comma 4</p> <p>Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 45.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Primo soccorso</u></p> <p>1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.</p>
<p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 26.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u></p> <p>1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.</p>

<p>c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388, euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>comma 1</p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; <p style="text-align: center;"><u>Art. 36.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Informazione ai lavoratori</u></p> <p>1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. <p>2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. <p style="text-align: center;"><u>art. 37</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</u></p> <p>comma 1</p> <p>1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
---	---

	<p>comma 7</p> <p>7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo";</p> <p>comma 7-ter</p> <p>7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.</p> <p>comma 9</p> <p>9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.</p> <p>comma 10</p> <p>10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 43.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Disposizioni generali</u></p> <p>1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:</p> <p style="padding-left: 20px;">d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;</p> <p style="padding-left: 20px;">e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 46.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Prevenzione incendi</u></p> <p>2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.</p>
<p>d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis</p> <p>[La medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter]</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>comma 1</p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;</p> <p style="padding-left: 20px;">b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.</p>

	<p>d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;</p> <p>z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, [o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione];</p> <p>nota: la frase fra parentesi quadra è esclusa dalla previsione penale.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 26.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u></p> <p>comma 2</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:</p> <p>a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;</p> <p>b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.</p> <p>comma 3 primo periodo</p> <p>3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.</p> <p>comma 8-bis</p> <p>8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.</p> <p>comma 3 quarto periodo</p> <p>Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.</p> <p>comma 3-ter</p> <p>3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.</p>
<p>e) con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>comma 1</p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi</p>

	<p>previsti a suo carico nel presente decreto;</p> <p>n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;</p> <p>p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda</p> <p>s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;</p> <p>v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 35.</u> <u>Riunione periodica</u></p> <p>comma 4</p> <p>4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.</p>
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;	<p style="text-align: center;"><u>Art. 29.</u> <u>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</u></p> <p>comma 4</p> <p>4. Il DVR e il DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 35</u> <u>Riunione periodica</u></p> <p>comma 2</p> <p>2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:</p> <p>a) il documento di valutazione dei rischi;</p> <p>b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;</p> <p>c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;</p> <p>d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 41.</u> <u>Sorveglianza sanitaria</u></p> <p>comma 3</p> <p>3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:</p> <p>a) in fase preassuntiva</p> <p>b) per accertare stati di gravidanza;</p> <p>c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.</p>
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u> <u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>comma 1</p>

	<p>a) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124</p> <p>b) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.</p> <p>comma 2</p> <p>2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:</p> <p>a) la natura dei rischi;</p> <p>b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;</p> <p>c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;</p> <p>d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;</p> <p>e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.</p>
<p>h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell' articolo 35, comma 5;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>comma 1</p> <p>g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;</p> <p>r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 25.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del medico competente</u></p> <p>comma 1</p> <p>e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 35.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Riunione periodica</u></p> <p>comma 5</p> <p>5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.</p>

È prevista a carico della società una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (cfr. par. 1.3.2 *supra*), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

1.2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

- a) La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- b) La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;

<p>i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 614,25 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell' articolo 26, comma 8;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 26.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u></p> <p>comma 8</p> <p>8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.</p>
<p>l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61 a 368,56 euro in caso di violazione dell' articolo 18, comma 1, lettera aa).</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p style="padding-left: 20px;">aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'<u>articolo 8</u>, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.</p>
<p>6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.</p>	
<p>6-bis L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.</p>	

- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il delitto è procedibile d'ufficio.

È prevista a carico della società una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (e non inferiore a 100, stante il limite generale previsto dall'art. 10, comma 2); alla quale si aggiungono le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

1.3. Elementi comuni

L'elemento comune ad entrambe fattispecie di reato è la **colpa**, come definita dall'art. 43 del c.p., riferita alla condotta che ha portato al verificarsi dell'omicidio o delle lesioni. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline⁽⁵⁶⁾.

La violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro può essere invece indifferentemente dolosa o colposa.

2. Processi Sensibili

2.1. Definizione del D.lgs. n. 81/2008

I Processi Sensibili rilevanti nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere individuati in quelli indicati dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 ed in particolare:

- a) nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a luoghi di lavoro, attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) nell'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) nelle attività lavorative di ufficio generiche diurne con utilizzo di personal computer con videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici;

⁽⁵⁶⁾ Le fattispecie di reato considerate possono realizzarsi ad esempio nel caso in cui, per ottenere un vantaggio (ad esempio un risparmio economico o di tempistiche), non siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

- d) nelle attività di natura organizzativa del lavoro quali, a titolo esemplificativo, emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) nell'attività di sorveglianza sanitaria;
- f) nell'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) nelle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) nell'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- i) nelle verifiche periodiche relative all'applicazione e all'efficacia delle procedure adottate.

2.2. Individuazione dei Processi

MF Ingrosso, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito della materia di cui trattasi, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente a:

- a) gestione di magazzini di deposito e movimentazione di prodotti librari;
- b) svolgimento di attività lavorative di ufficio generiche diurne con utilizzo di personal computer con videotermini, stampanti, fax, fotocopiatrici;
- c) ricorso a servizi di terzi.

La Società non svolge attività industriale produttiva.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Policy

La Società attribuisce particolare e primaria rilevanza alla tutela della salute e alla sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori nonché del pubblico che viene a contatto con gli impianti pubblicitari.

3.2. Destinatari specifici

Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono, oltre agli organi sociali, il/i Datore/i di lavoro e suoi/loro delegati, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e tutti i dipendenti della Società. Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono altresì i collaboratori non dipendenti, le società di service, i consulenti, i fornitori e i partner a vario titolo coinvolti nell'attività della Società, che devono essere all'uopo vincolati in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutti i soggetti indicati devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. Devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del Modello.

3.3. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.4. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.5. Identificazione delle responsabilità

3.5.1. Datore di lavoro e altre posizioni di garanzia

La Società identifica formalmente, attraverso disposizioni organizzative e/o deleghe specifiche ed a cura dei soggetti individuati dalla normativa rilevante, le responsabilità interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: Datore di Lavoro ed eventuali delegati ove opportuno, Responsabile e eventuali addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Tali responsabilità - assegnate attraverso attribuzione formale nell'ambito del rapporto di lavoro - devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, ecc.): in particolare deve essere comunicata agli enti competenti la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

3.5.2. Servizio di Prevenzione e Protezione

Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli eventuali addetti, siano essi interni o esterni, devono: (i) avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (ii) possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (iii) essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche della Società e disporre di mezzi e di tempo adeguati all'espletamento del proprio incarico.

3.5.3. Delega di funzioni

La eventuale delega di funzioni da parte del Datore di lavoro deve essere conferita ed accettata per iscritto con data certa; la eventuale facoltà per il delegato di sub-delegare deve essere esplicitata formalmente. Nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del

delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, tenendo conto anche delle possibili situazioni di emergenza e urgenza, fermo restando in ogni caso l'obbligo del delegato di riferire tempestivamente al delegante sul proprio operato.

3.5.4. Medico competente

Il Datore di Lavoro nomina il Medico competente, che ha il compito di svolgere le funzioni attribuite dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Il Medico competente deve possedere i requisiti previsti dalla legge e deve seguire, nello svolgimento dei propri compiti, i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

3.5.5. Dirigenti sicurezza e Preposti

La vigilanza costante sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulle procedure specifiche e i principi di comportamento riportate nella presente Parte Speciale sono affidate ai Preposti e agli eventuali Dirigenti in materia di sicurezza, ai quali è demandata l'organizzazione del lavoro e l'affidamento delle mansioni ai lavoratori, il coordinamento e la gestione delle attività operative, la verifica dell'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni e dalle procedure aziendali, nonché il mantenimento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. Preposti e dirigenti ricevono a tale scopo una specifica formazione, come previsto dalla normativa vigente.

Rientra fra gli obblighi del Datore di Lavoro quello di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 81/2008 ⁽⁵⁷⁾.

Vengono riportati in nota gli obblighi del preposto stabiliti dal citato art. 19 come integrati dal D.L. 21/10/2021 n. 146 ⁽⁵⁸⁾.

⁽⁵⁷⁾ lettera "b-bis dell'art. 18 comma 1, introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146).

⁽⁵⁸⁾ Art. 19 del D.lgs. n. 8/2008, obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti (nota: lettera sostituita dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215);
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

3.5.6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La Società provvede a quanto necessario per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

3.6. **Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia**

3.6.1. Rispetto della normativa

Ciascuno dei Destinatari, per quanto di rispettiva competenza, deve conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali e i soggetti apicali, far conoscere e far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello:

- a) la normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e le istruzioni delle autorità preposte;
- b) le linee guida aziendali e le procedure di regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- c) il Codice Etico aziendale.

Il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro) e di tutela dell'ambiente - finalizzato anche a garantire in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività - viene assicurato attraverso:

- a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, sia dei dipendenti e collaboratori, sia dei terzi;
- b) la programmazione della prevenzione, anche al fine di garantire l'incremento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- c) l'eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro (posti di lavoro e scelta delle attrezzature) e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

-
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (nota: lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215);
 - h) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

- e) la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- f) la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva in parallelo con le misure di protezione individuale;
- g) il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici, ivi compreso l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio, ove sussistano motivi sanitari inerenti alla loro persona, e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- h) l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- i) la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- j) la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- k) l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- l) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

3.6.2. Obblighi

I Destinatari hanno obbligo di:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone per qualunque motivo presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi ricevuti;
- b) rispettare e fare rispettare la normativa e le disposizioni delle autorità in tema ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro, anche con riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso e la presenza nei locali della società di terzi estranei alla Società stessa;
- c) rispettare le norme di legge e regolamento, le disposizioni delle autorità e degli enti preposti, le regolamentazioni di autodisciplina, i principi del Codice Etico;
- d) acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi istituiti

- dalla Società, tenendo in considerazione anche le specifiche mansioni assegnate;
- e) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - f) adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nelle eventuali Unità Locali, nonché le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - g) aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - h) nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti assicurando, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
 - j) assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
 - k) dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
 - l) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti e le attrezzature di lavoro, le eventuali sostanze pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
 - m) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione o nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
 - n) seguire nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
 - o) espletare con tempestività gli adempimenti di legge ovvero contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
 - p) attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- q) consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, nonché i progettisti dei luoghi/posti di lavoro, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela della salute delle persone.

3.6.3. Divieti

È fatto espresso divieto di:

- a) rimuovere o modificare senza autorizzazione della direzione aziendale i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nonché disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- b) compiere operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- c) accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- d) fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

4. Procedure

4.1. Sistema aziendale di gestione della sicurezza

In linea generale, la Società adotta le misure più opportune a prevenire il rischio ambientale interno ed esterno, il rischio biologico, il rischio fisico e il rischio psichico, sia nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori esterni a qualsivoglia titolo, sia nei confronti di terzi.

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e di tutela dell'igiene del lavoro e della salute dei lavoratori è improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, cura della manutenzione interna;
- b) esecuzione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali l'adozione del piano di sicurezza e di gestione delle emergenze (primo soccorso, misure antincendio), la gestione degli appalti, le riunioni periodiche di sicurezza, le consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) gestione delle risorse umane;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- f) gestione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, ove richiesti;
- g) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- i) tutela dell'ambiente;
- j) infortuni e malattia;
- k) selezione dei fornitori;
- l) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

4.2. Flussi informativi

La Società assicura adeguati e tempestivi flussi informativi tra il Datore di lavoro, il Medico competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai processi e ai rischi connessi all'attività della Società, al fine di permettere la collaborazione fra di essi nella valutazione dei rischi, nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, nell'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e nell'organizzazione del servizio di primo soccorso.

4.3. Valutazione dei rischi

4.3.1. Il Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008 (DVR)

La Società identifica e valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti eventuali gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di una relazione formalizzata ("Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008") che contenga i seguenti elementi essenziali:

- a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali ritenuti opportuni in conseguenza della suddetta valutazione. I Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di legge, mantenuti in efficienza, utilizzati per i soli usi previsti e oggetto di specifica attività formativa e informativa; i lavoratori devono utilizzarli in tutti i casi previsti, avendone adeguata cura e senza apportandovi modifiche di propria iniziativa, segnalando qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato.
- c) il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché delle funzioni aziendali chiamate a provvedervi, a cui devono essere

assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (o di quelle territoriali) e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il Documento di valutazione dei rischi deve avere data certa, deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e dal Medico competente, previa consultazione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (a cui deve esserne fornita copia), e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri trasparenti, esaustivi e di agevole utilizzo.

4.3.2. Aggiornamento del DVR

In caso di mutamenti del processo produttivo e/o dell'organizzazione del lavoro significativi ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e/o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione, e/o a seguito di infortuni significativi, e/o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne postulino la necessità, il Documento di valutazione dei rischi deve essere tempestivamente aggiornato con l'introduzione di misure idonee a disciplinare la nuova situazione verificatasi.

Tutti i soggetti interessati ai Processi Sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono osservare le disposizioni del Documento di valutazione dei Rischi e del DUVRI di cui appresso.

4.4. Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze

Devono essere adottate, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, misure per fronteggiare situazioni di emergenza, con elaborazione, aggiornamento periodico ed esercitazioni programmate, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, contenente istruzioni e procedure da osservarsi nei casi di (i) incendio, (ii) evacuazione della sede, (iii) infortunio e malore, (iv) pronto soccorso.

Il Piano deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dei luoghi di lavoro e valutazione del rischio incendio,
- disposizioni per l'organizzazione degli interventi di emergenza (personale incaricato e relativi compiti),
- un piano generale di emergenza.

La società assicura tempestività degli interventi dei servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Una sintesi del Piano di Emergenza, nonché le procedure e le istruzioni rilevanti, devono essere distribuiti e/o messi a disposizione di tutti i lavoratori interessati.

4.5. Rischio incendio

Per quanto attiene in particolare il rischio incendio deve essere predisposto e tempestivamente aggiornato, ove necessario in relazione a variazioni di rischio, un Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, che contenga:

- a) la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con illustrazione dei pericoli identificati e indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
- b) l'ubicazione dell'unità produttiva e l'identificazione del tipo di edificio e degli impianti a rischio incendio, con la specificazione delle caratteristiche costruttive, delle vie di esodo, dei presidi antincendio;
- c) l'identificazione dei dipendenti e delle altre persone esposte al rischio di incendio,
- d) le misure di protezione antincendio adottate, con particolare riferimento a: (i) l'adozione di attrezzature, impianti e dispositivi antincendio adeguati, con la programmazione delle necessarie verifiche e manutenzioni; (ii) la dotazione di adeguate misure di primo soccorso; (iii) l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di persone debitamente formate in materia di antincendio, pronto soccorso ed evacuazione; (iv) la definizione del piano di evacuazione dei luoghi e la effettuazione e documentazione di periodiche prove di esodo; (v) la formazione del personale incaricato; e (vi) l'informativa al personale interessato.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP, previa consultazione col Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, e custodito presso l'unità di riferimento.

4.6. Trasferimenti

Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi aziendali sia con mezzi propri, devono essere osservate tutte le precauzioni necessarie ed opportune ai fini della tutela dell'integrità fisica degli addetti (ad esempio: mediante verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).

4.7. Affidamento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI)

In caso di affidamento di appalti d'opera o di servizi, sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione, devono essere assunte adeguate misure di prevenzione e protezione, con valutazione di eventuali rischi interferenziali come previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008; devono inoltre essere assicurate la collaborazione e la cooperazione necessarie da parte dell'appaltatore per il corretto svolgimento delle attività nel rispetto della normativa vigente.

Nei casi di apertura di cantieri (temporanei e mobili) è richiesto il rispetto della specifica normativa riguardante i cantieri temporanei (Titolo IV del D.lgs. 81/2008) e l'adozione di tutte le misure ivi previste.

In particolare, per ciascun appalto deve essere predisposto un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

La predisposizione del DUVRI viene effettuata dal responsabile dell'appalto con il supporto dell'RSPP, valutando tutti i fattori di rischio inerenti all'attività svolta. Una volta terminata la stesura del DUVRI, il responsabile trasmette al Datore di Lavoro una comunicazione in cui dichiara di aver analizzato i contenuti del DUVRI, confermandone la completezza e la corretta redazione. Infine, la Società invia il DUVRI a mezzo raccomandata a.r. al fornitore di servizi interessato, il quale a sua volta ne prenderà visione e lo restituirà sottoscritto alla Società, sempre mediante raccomandata a.r.

Sarà inoltre prevista la nomina di figure professionali con incarichi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in fase sia di progettazione sia di esecuzione. In particolare, deve essere nominato un responsabile per la sicurezza.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il committente deve farsi indicare espressamente dai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori il personale che svolge la funzione di preposto (comma 8-bis art. 26 D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, aggiunto dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215).

Nei contratti di appalto devono essere separatamente e chiaramente indicati, ai sensi di legge, i costi per la sicurezza.

4.8. Certificati

Per tutti i luoghi di lavoro devono essere ottenuti, e ove del caso adeguati, e conservati i Certificati di Prevenzione Incendi e le certificazioni relative agli impianti (quali centrale termica, ascensori, impianti elettrici e ogni altro impianto) secondo quanto previsto da norme di legge; inoltre devono essere conservati i verbali delle relative verifiche periodiche e le eventuali segnalazioni di conformità agli enti competenti.

4.9. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico competente attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e considerando gli indirizzi scientifici più avanzati; la stessa deve essere effettuata in conformità alla normativa vigente, alle direttive europee, nonché alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende, ove richiesto da norme di legge o di regolamento o da disposizioni di pubbliche autorità: (i) visita medica preventiva al momento dell'inserimenti nell'azienda ai fini di valutare l'idoneità alla mansione, (ii) visita medica periodica, (iii) visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, (iv) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla nuova mansione, (v) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente, (vi) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere istituita e

tempestivamente aggiornata una cartella sanitaria e di rischio.

Le attività di monitoraggio e sorveglianza del Piano di sorveglianza sanitaria devono essere documentate attraverso apposita Relazione Sanitaria, predisposta dal Medico competente con cadenza annuale e indirizzata al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla Direzione del Personale e alla Direzione Sanitaria.

4.10. Infortuni

Gli infortuni sul lavoro del personale che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere annotati in apposito registro, tenuto secondo le istruzioni delle autorità di controllo.

Analogo registro deve essere tenuto relativamente agli infortuni a clienti o a persone estranee alla società.

L'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni devono essere effettuate sulla base e nel rispetto di specifiche procedure interne formalizzate.

Devono essere anche esaminate ai fini di eventuali interventi organizzativi, le situazioni di c.d. "*quasi incidenti*", vale a dire delle situazioni nelle quali, per carenze organizzative, avrebbe potuto verificarsi un infortunio.

4.11. Informazione e formazione

La Società attua un programma di informazione dei dipendenti e collaboratori in materia tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, relativamente a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale; misure e attività di prevenzione e protezione adottate; rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; nomina del RSPP e del Medico competente; nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza; legislazione di riferimento applicabile; policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per i lavoratori e collaboratori che rivestono specifiche responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro viene attuato uno specifico programma di formazione e aggiornamento, ai sensi di legge, differenziato in base alle mansioni affidate e ai differenti profili di rischio di appartenenza dell'azienda. Lo svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi programmi e attestati di frequenza.

4.12. Accesso alla documentazione

Alle Rappresentanze per la sicurezza è garantito il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante.

4.13. Segnalazione di nuovi rischi

La Società incoraggia il personale dipendente ad effettuare segnalazioni di nuovi rischi e pericoli di cui la Società assicura la raccolta e la conseguente trattazione. Inoltre, la Società raccoglie e tratta le segnalazioni da parte degli enti di controllo sino alla risoluzione della

problematica denunciata.

5. Sanzioni

La violazione delle prescrizioni normative e delle regole aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono violazione del Modello e, pertanto, illecito disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto nella Parte Generale

6. Budget

La Società si impegna, nell'ambito dei propri budget, ad attenersi alle tecnologie adeguate al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati e ad astenersi dall'assumere decisioni nel campo della sicurezza, salute e igiene sul lavoro riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

La Società deve comunicare all'ODV il budget stanziato per la sicurezza.

7. Ricorso a servizi di terzi (appalti o prestazioni di servizi o d'opera)

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

8. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

9. I controlli dell'ODV

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 6, e nella Parte Speciale Dodicesima.

Appendice alla Parte Speciale Quarta (ulteriori rischi)

La Società segnala ai Destinatari talune ulteriori (rispetto a quanto sopra già evidenziato) modifiche al D.lgs. n. 81/2008, comportanti comunque conseguenze penali, introdotte dal Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215. L'obiettivo perseguito è di rafforzare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori con contrasto del lavoro irregolare.

Le violazioni di talune prescrizioni comportano sanzioni particolarmente rilevanti, anche per la Società.

È stato previsto ⁽⁵⁹⁾, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, l'obbligo di preventiva comunicazione (all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio) dell'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori.

È stato inoltre sostituito l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportante le Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti (di sospensione) di cui all'articolo 14 di detto decreto.

I rischi per la Società, a prescindere dalle sanzioni amministrative ⁽⁶⁰⁾, consistono essenzialmente:

- a) nel divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti,
- b) nella previsione che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
- c) nell'applicazione delle sanzioni per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I ⁽⁶¹⁾.

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il

⁽⁵⁹⁾ art. 14, comma 1, D.lgs. n. 81/2008, Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

⁽⁶⁰⁾ In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

⁽⁶¹⁾ L'art. 13, comma 1, lettera g) della Legge 17 dicembre 2021 n. 215 ha sostituito detto allegato con quello appresso riportato.

"ALLEGATO I
 (articolo 14, comma 1)
 Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	FATTISPECIE
1.	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
2.	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
3.	Mancata formazione ed addestramento
4.	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
5.	Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)
6.	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
7.	Mancanza di protezioni verso il vuoto
8.	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
9.	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10.	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11.	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
12.	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

PARTE SPECIALE QUINTA

- *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis)*

1. Le fattispecie di reati informatici ritenute di rischio rilevante (art. 24-bis D.lgs. 231)

1.1. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. A titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema ⁽⁶²⁾ ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

1.2. Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso di falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

1.3. Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

1.4. Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

1.5. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

1.6. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

1.7. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo

⁽⁶²⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

1.8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

1.9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure ne ostacola gravemente il funzionamento.

1.10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura quando la condotta di cui all'articolo 635-*quater* è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

1.11. Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema ⁽⁶³⁾ ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

1.12. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura nel caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

1.13. Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica

⁽⁶³⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Il Decreto legge in questione - che certo non brilla di chiarezza nella formulazione della norma - istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. In funzione di quanto sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), vengono individuate le amministrazioni pubbliche e gli operatori nazionali, pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia. I soggetti di cui trattasi sono tenuti in particolare a predisporre, aggiornare e trasmettere ai ministeri competenti, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.

La condotta costituente reato consiste nel fornire - allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) ⁽⁶⁴⁾ o al comma 6, lettera a) ⁽⁶⁵⁾, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) ⁽⁶⁶⁾ - informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Processi Sensibili

La Società, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito dei reati informatici, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili rilevanti sulla base del processo di valutazione dei rischi sono principalmente relativi a:

- a) gestione di strutture, sistemi e servizi informatici, ivi compreso l'accesso ai *file* ed alle cartelle riservate, da parte dell'amministratore di sistema o di altri soggetti, eventualmente anche esterni all'organizzazione aziendale;
- b) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- c) utilizzo del sistema informatico della Società da parte dei dipendenti o collaboratori;
- d) installazione di apparecchiature per, e attività comportanti il rischio di, intercettare, impedire

⁽⁶⁴⁾ Il comma 2 lett. b) sanziona la falsità o l'omissione delle dichiarazioni dei soggetti in questione.

⁽⁶⁵⁾ Il comma 6 lett. a) sanziona la violazione di obblighi di comunicazione di affidamento di appalti.

⁽⁶⁶⁾ Il comma 6 lett. c) sanziona l'impedimento delle attività ispettive e di vigilanza da parte degli enti preposti.

od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

- e) utilizzo di identità digitali;
- f) detenzione e diffusione di *password* e codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- g) predisposizione di documenti informativi;
- h) trattamento dati con riferimento al GDPR e al decreto legislativo di armonizzazione,
- i) gestione di servizi di assistenza a sistemi informativi;
- j) utilizzo di carte di credito e strumenti affini.
- k) accesso a sistemi di terzi.

È da escludersi il rischio di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, in quanto la Società acquista eventuali servizi di certificazione di firma dall'esterno, senza svolgerli in proprio.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano accesso al sistema informativo aziendale ed in particolare a coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso.

3.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza di quanto previsto nella presente Parte Speciale Quinta, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai principi e alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale del Modello o dagli stessi richiamati, e ciò sia in Italia sia all'estero. Dovranno inoltre rispettare (i) il Codice Etico e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza; (ii) la normativa in materia di *Trattamento Dati* (GDPR e D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”), ivi comprese le disposizioni emanate dal Garante della Privacy; (iii) la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iv) la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica.

È fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o si pongano in contrasto con la normativa o il Modello; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

3.3. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.4. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.5. Documento programmatico di sintesi

La Società adotterà un documento programmatico di sintesi volto in via principale ad assicurare e disciplinare la regolamentazione del sistema di gestione e di monitoraggio della protezione e dell'accesso, ai vari livelli funzionali, ai sistemi informatici e telematici aziendali, nell'ambito della quale sono comprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
- gestione e protezione della postazione di lavoro
- gestione degli accessi verso l'esterno
- gestione e protezione delle reti
- gestione degli out-put di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
- sicurezza fisica.

Tutti i Destinatari interessati ai Processi Sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono osservare le disposizioni del documento programmatico di sintesi sopra menzionato.

3.6. Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche

4.1. Poteri

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

4.2. Obblighi e divieti di carattere generale per gli utenti del sistema informatico

Gli utenti del sistema:

- a) non possono utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società;
- b) possono accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
- c) devono astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità

delle informazioni e dei dati di MF Ingrosso e dei terzi;

- d) devono astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale;
- e) devono conservare i codici identificativi, con divieto di comunicarli a terzi;
- f) non devono installare programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;
- g) non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- h) devono rispettare la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui.

4.3. Misure minime di sicurezza

Gli amministratori di sistema ⁽⁶⁷⁾ devono porre in essere misure idonee a prevenire fenomeni di *hackeraggio*, quali in via esemplificativa, i necessari firewall che impediscano l'accesso dall'esterno. Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione.

La Società, con il supporto degli amministratori di sistema, deve predisporre le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali controllato da modelli, procedure e strumenti di autenticazione, con dotazione al personale dipendente di univoche credenziali di accesso ai *client*;
- b) adozione e gestione delle credenziali di accesso mediante specifiche procedure;
- c) accesso alle applicazioni garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- d) verifica periodica dell'individuazione dell'ambito del trattamento dati consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) aggiornamento periodico dei *server* e dei PC (anche portatili) sulla base delle specifiche necessità;
- f) protezione dei dispositivi elettronici e dei dati contro trattamenti illeciti di dati, accessi non consentiti e determinati programmi informatici;
- g) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- h) impossibilità di replicare abusivamente password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici; le password devono essere custodite in apposito contenitore sottoposto anch'esso a password;
- i) qualsiasi accesso al sistema e uscita dallo stesso da parte dell'amministratore di sistema deve essere tracciato, anche al fine di consentire la rilevazione di un'eventuale alterazione del sistema da parte degli utenti, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dati;
- j) agli amministratori di sistema è fatto divieto di operare al di fuori dei propri compiti senza

⁽⁶⁷⁾ In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, l'amministratore di sistema viene definito nel Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 come "una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (*Enterprise resource planning*) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali".

l' autorizzazione dell' utente interessato;

- k) i dati di rete replicati su personal computer devono essere resi disponibili solo agli utenti autorizzati;
- l) protezione dei dispositivi di networking mediante adeguati strumenti di limitazione degli accessi dall' esterno (firewall e proxy);
- m) collocazione dei dispositivi di networking in aree dedicate e protette al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- n) protezione dei *server*, dei PC e di altri eventuali dispositivi elettronici (quali *laptop*, telefoni mobili e simili) con programmi antivirus, aggiornati in modo automatico contro il rischio di intrusione;
- o) accesso ai *server* limitato al solo personale autorizzato al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti;
- p) protezione dei *server* mediante dispositivi adeguati a prevenire comportamenti anomali.

4.4. Ispezioni

Alle eventuali ispezioni in materia devono partecipare per la Società soggetti a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all' espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell' ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale dell' assistenza all' ispezione e delegato ad interloquire con l' Autorità procedente. I verbali redatti dalle Pubbliche Autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l' ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle Autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. L' ODV deve essere informato dell' ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

4.5. Trattamento dati

Per quanto attiene il trattamento dati la Società deve in particolare osservare le seguenti disposizioni:

- a) La Società, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 37 del GDPR), deve nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (o *Data Protection Officer*).
- b) Il trattamento di dati personali può essere effettuato solo nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dagli artt. 6 e 9 del GDPR. In particolare, laddove il trattamento sia effettuato sulla base del consenso, il Titolare del trattamento e/o i soggetti da esso autorizzati devono controllare che il consenso sia prestato liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, documentato per iscritto, previa resa all' interessato delle informazioni di cui al GDPR.
- c) L' invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale può essere effettuato solo con le seguenti modalità:

- per l'eventuale uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore occorre il previo consenso dei destinatari ⁽⁶⁸⁾;
 - il previo consenso dei destinatari deve essere acquisito anche per le comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo;
 - il destinatario deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente;
 - non devono essere effettuate comunicazioni camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui sopra.
- d) Le comunicazioni e i provvedimenti del Garante Privacy indirizzati alla Società devono essere trasmessi al Titolare del Trattamento dati, o a persona dello stesso designata o al Responsabile della Protezione dei Dati ove nominato, che si occuperà di esaminare quanto prescritto dall'Autorità e di supportare la Società nell'adozione delle opportune misure per agire in conformità a quanto richiesto.
- e) Il trattamento dei dati diversi da quelli c.d. "particolari" e dei dati relativi a condanne penali e a reati che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti dal Garante.
- f) È vietata la comunicazione e la diffusione dei dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesta dall'autorità giudiziaria, da forze di polizia o da pubbliche autorità in genere per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- g) È vietato, al di fuori dei casi consentiti dalla normativa, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.

4.6. Trattamento di categorie particolari di dati personali

Ove i dati trattati rientrino nella categoria dei dati particolari ⁽⁶⁹⁾, devono essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) I dati particolari possono essere oggetto di trattamento solo nel rispetto delle condizioni

⁽⁶⁸⁾ Il consenso dell'interessato, fatto salvo quanto previsto nel punto b) che precede, può non essere richiesto se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

⁽⁶⁹⁾ Il GDPR definisce quali "categorie di dati particolari", «i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona».

di liceità descritte dall'art. 9 del GDPR e dal Codice Privacy, come novellato dal D.lgs. 101/2018; in sede di trattamento devono essere osservati le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dal Garante. In particolare, con riguardo al trattamento di dati particolari nell'ambito dei rapporti di lavoro, la Società si deve attenere alle misure indicate nell'Autorizzazione generale del Garante Privacy (n. 1/2016 e s.m.i.).

4.7. Dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza è consentito soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

4.8. Autorità Garante

Nelle notificazioni al Garante della Privacy o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante, o nel corso di accertamenti, le dichiarazioni e attestati, e i documenti prodotti, devono rispondere a verità.

I provvedimenti adottati dal Garante della Privacy devono essere regolarmente eseguiti.

4.9. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica

Le comunicazioni di cui trattasi (in quando concernenti dati, informazioni o elementi di fatto rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica nazionale) devono essere rese dal Presidente della Società, o persona da lui espressamente delegata per iscritto, previa verifica e approvazione da parte del responsabile IT. Nel caso in cui il delegato sia il responsabile IT, le comunicazioni dovranno comunque essere approvate dal Presidente.

Le comunicazioni dovranno in ogni caso essere rese entro i termini prescritti e non è consentita la loro omissione.

4.10. Comunicazioni all'ODV

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito dei Processi Sensibili devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV.

4.11. Altre disposizioni

Devono essere in generale osservate le disposizioni del Codice Etico e la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

4.12. Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”

La Società è consapevole che la matrice delle misure del Modello 231 che attengono la prevenzione di condotte/reato che possano verificarsi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, commesse da soggetti interni alla rete, si incrocia con la matrice delle misure del separato e diverso modello per l'adeguamento al GDPR e al D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 (“armonizzazione del Codice della Privacy alla normativa europea”), entrambi posti a tutela dei dati a prescindere dal fatto che la violazione

avvenga da soggetti interni o esterni. È infatti da ritenersi pacifico che la commissione di reati informatici possa comportare il rischio di una violazione della sicurezza dei dati che produca «la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali o la loro perdita, distruzione o modifica», e ciò indifferentemente dal fatto che la violazione si realizzi accidentalmente o in modo illecito. In ogni caso la violazione può comportare pesanti conseguenze sanzionatorie di natura economica, e di risarcimento danni, nei confronti della Società in termini di sanzioni che possono essere irrogate dall'Autorità competente e richieste di risarcimento danni.

Con riferimento a quanto sopra la Società provvede a un coordinamento funzionale tra i due sistemi organizzativi e di prevenzione (231 e GDPR), tenuto conto (i) del catalogo dei reati presupposto informatici, (ii) delle altre fattispecie di reato la cui condotta realizzativa si avvale dell'utilizzo dei sistemi informatici [quali ad es. la frode informatica (art. 640-ter c.c.), talune fattispecie di reato societario (ex art. 25-ter), taluni delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies)] e (iii) dell'impatto dell'informatica anche sulla gestione del whistleblowing ex l.179/2017.

5. Ricorso a servizi di terzi

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

In particolare, il Prestatore di Servizi deve essere vincolato al rispetto (i) della normativa in materia di trattamento dati (GDPR e D.lgs. 10/08/2018 n° 101 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”); (ii) della proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iii) della massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica.

6. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

7. Utilizzo di carte di credito e strumenti affini.

La Società adotta procedure per l'utilizzo di carte di credito e strumenti affini,

8. I controlli dell'ODV

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 6, e nella Parte Speciale Dodicesima.

PARTE SPECIALE SESTA

- *Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies)*

1. Le fattispecie di reati relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231)

1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquistano, ricevono od occultano denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

1.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura quando si sostituiscono o trasferiscono denaro, beni o altre utilità provenienti da reato ⁽⁷⁰⁾, ovvero si compiono in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura quando, al di fuori dei casi di ricettazione e riciclaggio sopra indicati, si impiegano in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

1.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale

A titolo di esempio, il reato di autoriciclaggio può essere commesso a seguito di altre attività criminose - quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali - qualora i proventi derivanti da detti reati siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del soggetto che ha commesso o concorso a commettere i suddetti reati.

1.5. Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio

La provenienza da delitto non colposo delle utilità entrate nella disponibilità dell'autore.

1.6. Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio

Riciclaggio: al di fuori dei casi di concorso nel "reato fonte".

⁽⁷⁰⁾ L'articolo è stato modificato con il D.lgs. n. 195/2021, che ha eliminato la limitazione a "non colposo" del delitto base.

⁽⁷¹⁾ Il reato è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

⁽⁷²⁾ Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Autoriciclaggio: nel caso di commissione o concorso nella commissione del “reato fonte”.

1.7. Condotta tipica

La condotta tipica dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio si configura come segue:

- si “*sostituisce*” (si ricevono denaro “sporco” o beni provenienti da delitto e si restituiscono utilità lecite)
- si “*trasferisce*” (passaggio del bene nella sfera di terzi, attraverso intestazioni fittizie o strumenti giuridici diversi)
- si “*compiono [...] altre operazioni*”

con modalità idonee a ostacolare l’identificazione della [...] provenienza delittuosa, vale a dire con attitudine ostativa alla tracciabilità della provenienza illecita.

2. Processi Sensibili

MF Ingresso, attraverso l’analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell’ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, verificando l’esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente a:

- a) operazioni societarie sul capitale / acquisizione di finanziamenti;
- b) investimenti
- c) acquisti e vendite
- d) rapporti con la clientela
- e) valutazione controparti, con particolare riferimento a società cooperative o di collocazione di manodopera;

e, per quanto concerne in particolare l’autoriciclaggio,

- f) adempimenti fiscali/tributari;
- g) contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall’irregolare tenuta della stessa possano derivare reati tali da generare la costituzione di fondi neri.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Osservanza della normativa specifica

I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa speciale in materia di antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007), ove applicabile, nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

3.4. Divieti

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di MF INGROSSO, in via diretta, sia alle società di service, ai consulenti, ai fornitori e ai partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali. I consulenti dovranno essere vincolati a rispettare il Modello e il Codice Etico di MF INGROSSO, e qualora, nel caso di enti, abbiano adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico, il medesimo dovrà contenere una regolamentazione della prevenzione dei reati di cui trattasi.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

3.5. Trasparenza

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche

La Società ha adottato relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi le seguenti procedure, che tutti i soggetti coinvolti nei processi medesimi sono tenuti ad osservare:

- a) la procedura di gruppo per investimenti;
- b) procedura di cassa e tesoreria;
- c) procedura di budget;
- d) la procedura affidabilità clienti
- e) procedure previste nell'ambito della prevenzione dei reati societari
- f) Codice Etico di Gruppo

nel rispetto in ogni caso dei principi contabili e della normativa civilistica – fiscale in materia di corretta tenuta della contabilità.

5. I controlli dell'ODV

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 6, e nella Parte Speciale Dodicesima.

PARTE SPECIALE SETTIMA

- *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)*

1. Le fattispecie di Reati presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore ritenute rilevanti (art. 25-*novies* D.lgs. 231/2001)

1.1. Duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore non contrassegnati dalla SIAE o illecito utilizzo di banche dati (art. 171-*bis* LA)

Il reato si configura allorché un soggetto abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato si configura altresì allorché un soggetto, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

2. Processi Sensibili

La Società, attraverso l'analisi effettuata, ha rilevato che i Processi Sensibili nella materia in oggetto si riferiscono per la quasi totalità esclusivamente all'acquisizione e utilizzo di software.

Altri processi possono riguardare:

- a) l'utilizzo di banche dati,
- b) l'organizzazione di eventi/manifestazioni che comportino il pagamento di diritti SIAE.

Il rischio, e le procedure relative alla materia di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposti a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

La Società ritiene che il verificarsi dei reati di cui trattasi è comunque reso impossibile/improbabile dalle misure adottate.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Normativa specifica

I Destinatari direttamente coinvolti nelle Aree Sensibili che possono interessare i delitti

commessi in violazione del diritto d'autore devono attenersi alla normativa vigente (i) in tema di proprietà intellettuale (e in particolare alla legge n. 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore), (ii) in tema di tutela del *software*, (iii) in tema di raccolta e utilizzo di banche dati, nonché (iv) alle procedure interne..

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

4. Procedure specifiche

4.1. Diritto d'autore

La Società promuove il rispetto dei diritti d'autore altrui, impegnando i propri dipendenti e collaboratori a rispettare i copyright e pertanto (i) ad ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, (ii) ad ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi, (iii) a non effettuare o consentire alcun utilizzo al di fuori dei diritti di utilizzazione acquistati, nonché a vincolare i propri dipendenti e partner al rispetto di tale impegno.

4.2. Utilizzo di software

Per quanto attiene l'utilizzo di software devono essere osservate in particolare le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato l'utilizzo di *software* senza le necessarie autorizzazioni/licenze;
- b) è vietato l'utilizzo di software al di fuori dei diritti di utilizzazione acquistati;
- c) la gestione delle autorizzazioni/licenze, e il controllo sull'utilizzo dei relativi software, sono di competenza della Funzione IT;
- d) le funzioni aziendali preposte all'acquisizione di *software* devono ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito (i) alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, (ii) alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi;
- e) sono vietati l'installazione e l'utilizzo di software che non siano messi a disposizione dalle funzioni all'uopo autorizzate dalla Società e che non siano funzionali con le mansioni svolte da parte degli utilizzatori;
- f) sono vietati l'installazione e l'utilizzo, nei sistemi informatici della Società e sui singoli personal computer in dotazione, di software (tipo *Peer to Peer*) mediante i quali è possibile scambiare *file* (quale che ne sia il tipo) con altri soggetti all'interno della rete Internet (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- g) il personale, nell'ambito dell'attività lavorativa, non deve duplicare e/o diffondere software in qualsiasi forma;
- h) il personale non è autorizzato alla riproduzione di supporti sottoposti a licenza d'uso.

4.3. Iniziative aziendali

L'utilizzo, nell'ambito di eventi o manifestazioni aziendali, di brani musicali o comunque di opere per le quali è dovuto il diritto d'autore deve essere svolto in conformità alle norme SIAE.

I soggetti coinvolti nei Processi Sensibili sono tenuti a non consentire ai propri collaboratori utilizzi impropri dei diritti di utilizzazione acquisiti.

4.4. Utilizzo di banche dati

I soggetti che si trovassero ad avere la possibilità di gestire banche dati ⁽⁷³⁾ devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* ⁽⁷⁴⁾ e 64-*sexies* ⁽⁷⁵⁾, e astenersi dall'eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter ⁽⁷⁶⁾, nonché dal distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati.

4.5. Miscellanea

4.5.1. I soggetti coinvolti nei processi sensibili sono tenuti a non consentire ai propri collaboratori utilizzi impropri dei diritti di utilizzazione acquisiti.

4.5.2. Deve essere osservata la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

4.5.3. Relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi la Società provvede ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori una adeguata formazione.

⁽⁷³⁾ In base all'art. 102-*bis* si intende per (i) costituire di una banca di dati, chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; (ii) estrazione, il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; (iii) reimpiego, qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

⁽⁷⁴⁾ In base all'art. 64-*quinquies* spettano all'autore di una banca di dati i diritti esclusivi di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

⁽⁷⁵⁾ In base all'art. 64-*sexies* non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

L'articolo in questione precisa inoltre che non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto altre attività, le principali delle quali sono l'accesso o la consultazione della banca dati quando abbia esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa nonché l'impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

⁽⁷⁶⁾ In base all'art. 102-*ter* l'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non deve arrecare pregiudizio al titolare del diritto e non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

5. Ricorso a servizi di terzi

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

6. I controlli dell'ODV

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 6, e nella Parte Speciale Dodicesima.

PARTE SPECIALE OTTAVA

- ***Reati ambientali (art. 25-undecies)***

1. Le fattispecie di reati ambientali ritenuti rilevanti (art. 25-undecies D.lgs. 231)

1.1. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura allorché venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

1.2. Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

1.3. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione punisce le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, in violazione degli obblighi relativi alla tenuta dei registri.

1.4. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ⁽⁷⁷⁾.

1.5. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* del codice penale) ⁽⁷⁸⁾

La disposizione punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

⁽⁷⁷⁾ L'articolo 26 Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio prevede che costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 20.

⁽⁷⁸⁾ La fattispecie di reato era in origine contemplata dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), abrogato dal D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (art. 7), ed è stata da quest'ultimo trasferita senza modifiche nel nuovo articolo del codice penale sopra indicato (in base al principio della c.d. "riserva di codice" nella materia penale). Si riporta di seguito il testo della norma: «Codice penale art. 452-*quaterdecies*

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

omissis».

Il trasferimento della fattispecie di reato nella nuova norma comporta anche la modifica dell'articolo 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 (Reati ambientali), comma 8, che ora recita: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 452-*quaterdecies* del codice penale [n.d.r.: invece che all'abrogato art. 260] e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231».

2. Processi Sensibili

I Processi Sensibili individuati sulla base del processo di valutazione dei rischi si riferiscono allo svolgimento di attività lavorative di ufficio generiche, ed in particolare: (i) alla gestione e allo smaltimento rifiuti derivanti dalla gestione di depositi; (ii) allo smaltimento di apparecchiature elettroniche e (iii) allo smaltimento di rifiuti speciali, quali inchiostri/toner delle fotocopiatrici e delle stampanti.

3. Principi generali di comportamento e procedure

3.1. La Società attribuisce particolare e primaria rilevanza alla tutela dell'ambiente. In tale ottica, data l'assenza di attività industriale, devono essere osservate con particolare riguardo le normative e le disposizioni delle autorità in materia di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti.

3.2. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.4. Lo smaltimento di apparecchiature elettroniche deve essere affidato a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni.

Nell'affidamento dell'incarico devono essere valutati e privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

Allo stato il servizio è affidato alla società AMSA, azienda municipalizzata del Comune di Milano. La Società ha adottato al riguardo un'apposita procedura.

4. Ricorso a servizi di terzi

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

5. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

6. I controlli dell'ODV

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 6, e nella Parte Speciale Dodicesima.

PARTE SPECIALE NONA

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies)*

1. Le fattispecie di reati-presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenute di rischio rilevante (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001)

1.1. Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si manifesta quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato.

Le pene sono aumentate: (i) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; (ii) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; (iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale). Le condizioni di particolare sfruttamento sono, oltre a quelle sopra riportate ai punti (i) e (ii), l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.2. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini della sussistenza del reato costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproorzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti ⁽⁷⁹⁾.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà (i) il fatto che i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; (ii) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (iii) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

⁽⁷⁹⁾ È prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

2. Processi sensibili

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente all'affidamento di appalti nonché al ricorso di manodopera dipendente da terzi attraverso agenzie interinali o società cooperative.

Il verificarsi del reato di cui trattasi in caso di assunzione diretta da parte della Società è ritenuto nella sostanza impossibile.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa in materia di impiego di cittadini di paesi terzi, e ciò sia in Italia sia all'estero.

4. Procedure specifiche

4.1. MF Ingrosso per lo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale rifiuta ogni discriminazione basata su razza, lingua, sesso, religione, credo politico e condizione sociale e garantisce principi di trasparenza e imparzialità.

4.2. Le funzioni interessate dal processo di assunzione del personale, nel caso che si effettuino assunzioni di personale residente in paesi diversi dall'Italia, devono effettuare opportuni controlli e accertamenti in merito alla documentazione attestante la regolarità del permesso di soggiorno.

4.3. Per il rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, MF Ingrosso si è dotata di una procedura per la Selezione del Personale.

4.4. Per quanto concerne i contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative si richiama integralmente il contenuto dalla Parte Speciale Undicesima.

5. I Controlli dell'ODV

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 6, e nella Parte Speciale Dodicesima.

PARTE SPECIALE DECIMA

- *Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205” (art. 25-quinquiesdecies)*
- *Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)*

1. Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25-*quinqüesdecies*)

La Parte Speciale Decima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i Reati Presupposto tributari (che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia) ⁽⁸⁰⁾. Si riferisce anche ai reati di contrabbando previsti nel D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.

Un primo gruppo di reati tributari è stato introdotto nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento dell'art. 25-*quinqüesdecies* (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" ⁽⁸¹⁾. L'art. 25-*quinqüesdecies* è stato successivamente integrato con l'aggiunta di ulteriori reati tributari indicati nel D.lgs. n.75 del 14.07.2020 ⁽⁸²⁾.

I reati di contrabbando sono stati introdotti dal citato D.lgs. n.75/2020 mediante inserimento nel Decreto 231 dell'art. 25-*sexiesdecies*.

1.1. Definizioni

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge che seguono va premesso che, ai fini del citato D.lgs. n.74/2000, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;

⁽⁸⁰⁾ Si ricorda che sono definiti "reati presupposto" i reati dai quali deriva una responsabilità diretta dell'ente/società.

⁽⁸¹⁾ L'art. 25-*quinqüesdecies* è stato inserito nel Decreto 231 in sede di conversione (con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con modificazioni, del Decreto-legge 26.10.2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

⁽⁸²⁾ Si ricorda che il suddetto Decreto legislativo è stato emesso in "Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiali attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

1.2. Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società

Sempre in linea generale, va altresì premesso che le sanzioni pecuniarie appresso indicate sono aumentate di un terzo qualora, a seguito della commissione dei delitti di cui trattasi (indicati nel comma 1 dell'art. 25-*quinquiesdecies* e appresso considerati in dettaglio), l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

1.3. Sanzioni interdittive

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-*quinquiesdecies* si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1.4. Fattispecie di Reati Presupposti tributari

1.4.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-*bis*, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽⁸³⁾.

⁽⁸³⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni (comma 1 del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-*bis* del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 (84) ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

1.4.2. **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. ⁽⁸⁵⁾

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle

⁽⁸⁴⁾Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽⁸⁵⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a otto anni.

scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ⁽⁸⁶⁾ ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

1.4.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-*bis*, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽⁸⁷⁾.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

1.4.4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (*i*) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (*ii*) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari ⁽⁸⁸⁾.

1.4.5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - (*i*) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (*ii*) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni

⁽⁸⁶⁾Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽⁸⁷⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e la persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

⁽⁸⁸⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a sette anni.

idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ⁽⁸⁹⁾.

- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni ⁽⁹⁰⁾.

Il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 “Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (cd. Direttiva PIF) ha introdotto nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti i seguenti ulteriori reati concernenti l’IVA.

1.4.6. **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Commette il reato di “dichiarazione infedele” (comma 1 della norma di cui trattasi) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ⁽⁹¹⁾, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o IVA ⁽⁹²⁾.

⁽⁸⁹⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

⁽⁹⁰⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

⁽⁹¹⁾ Sia pure senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente.

⁽⁹²⁾ I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo in questione prevedono rispettivamente circostanze di cui non tener conto nell'applicazione della norma e situazioni di non punibilità. Si riportano appresso le disposizioni.

Comma 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Comma 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

- 1.4.7. **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;

Il reato, punito con la reclusione da due a cinque anni, si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

- 1.4.8. **Compensazione indebita** (art. 10-*quater* D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Il reato si configura quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

- 1.4.9. **Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti "dichiarazioni"**

Ai reati di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Dichiarazione infedele e Omessa Dichiarazione si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 consistente nel fatto che il contribuente provveda ad estinguere il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante ravvedimento operoso, prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

2. Processi Sensibili

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria, ivi comprese le dichiarazioni IVA; (iv) presentazione

di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria , ivi comprese le dichiarazioni IVA;
(v) pagamento di imposte.

3. Regole di comportamento

3.1. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

3.2. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.4. Obblighi e divieti di carattere generale

3.4.1. I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.

3.4.2. I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:

- (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
- (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- (iv) devono presentare regolarmente e tempestivamente le dichiarazioni prescritte dalla legge.

3.4.3. I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

3.4.4. I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello

effettivo o *(ii)* elementi passivi fittizi, *(iii)* crediti e ritenute fittizi, *(iv)* compensazioni indebite.

3.4.5. I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

3.4.6. I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

3.4.7. I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale *(i)* elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o *(ii)* elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

4. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Chief Financial Officer.

5. Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

7. Ricorso a servizi di terzi

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

6. Procedure

Devono essere osservate le procedure relative alla tenuta della contabilità e alla gestione della materia tributaria, nonché la procedura di tesoreria.

7. Controllo

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

8. Fattispecie dei Reati Presupposto di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) ⁽⁹³⁾

8.1. Definizione di contrabbando e elencazione dei reati

Il contrabbando può essere definito come il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o tenta di sottrarre) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

I reati di contrabbando sono previsti nel DPR 23/01/1973, n. 43 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", al Titolo VII Violazioni Doganali, Capo I°. Contrabbando, rubricati come segue.

Art. 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

Art. 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

Art. 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

Art. 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

Art. 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

Art. 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

Art. 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Art. 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Art. 291-bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 291-ter. (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 292 (Altri casi di contrabbando)

Art. 293 (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)

Art. 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

⁽⁹³⁾ I reati di contrabbando sono stati introdotti nel catalogo dei reati-presupposto dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

Art. 295-bis. (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità)

Art. 296 (Recidiva nel contrabbando)

Art. 297 (Contrabbando abituale)

Art. 298 (Contrabbando professionale)

Art. 299 (Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale)

Art. 300 (Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata)

Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)

Art. 301-bis. (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antictrabbando)

Stante il principio generale sopra enunciato si ritiene di omettere in questa sede una dettagliata descrizione delle singole fattispecie.

8.2. Processi sensibili, Regole di comportamento e Procedure.

I Processi Sensibili relativi ai reati di contrabbando riguardano tutte le operazioni di acquisti dall'estero e il pagamento dei tributi a detti acquisti inerenti.

Le regole di comportamento sono dettate nel DPR 23/01/1973, n. 43 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".

Il rispetto della normativa deve essere controllato prima del ritiro della merce in dogana.

9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 6, e nella Parte Speciale Dodicesima.

PARTE SPECIALE UNDICESIMA

- **Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi**

1. Selezione degli appaltatori e dei consulenti

Qualora la Società decidesse di affidare la gestione di determinate attività in appalto o di ricorrere a prestazioni di servizi o d'opera da parte di fornitori terzi, nella scelta dei fornitori devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

Gli appaltatori, i fornitori, i consulenti e i prestatori di servizi in generale, rispettivamente per qualsiasi delle materie contemplate nel Modello, devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.

Nel caso di incarichi a società gli stessi devono essere coerenti con l'oggetto sociale della società stessa.

L'ambito dell'incarico e della delega al Prestatore di servizi, così come eventuali poteri di spesa da attribuire al medesimo, dovranno essere approvati preventivamente da un Amministratore esecutivo della Società o persona da esso designata.

Lo svolgimento in concreto dei servizi dovrà essere oggetto di adeguato controllo.

2. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

4. Dichiarazioni e impegni contrattuali

Il contratto - oltre a quanto eventualmente specificato nelle singole parti speciali - dovrà prevedere disposizioni contrattuali in base alle quali:

- a) l'appaltatore o il prestatore di servizi o d'opera (il "**Prestatore**") si impegni a rispettare le normative e le disposizioni regolamentari applicabili alla materia dell'appalto o della prestazione richiesta (quali ad esempio salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, fiscale, ecc.);
- b) il Prestatore dichiari di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, e si impegna a rispettare detta normativa e a farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- c) il Prestatore si impegni a rispettare le disposizioni della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello 231 per quanto attinenti alla materia dell'appalto o della prestazione richiesta, nonché il Codice Etico della Società e altre eventuali regolamentazioni interne;
- d) il Prestatore si impegni a osservare i principi di comportamento stabiliti nelle diverse Parti Speciali di riferimento;
- e) il Prestatore si impegni a rispettare le eventuali disposizioni in materia delle autorità preposte;
- f) (ove ricorra il caso concreto) il Prestatore dichiari di avere adottato un proprio analogo Modello

e/o un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;

- g) (nel caso di impresa in forma associativa, o per se stesso nel caso di Prestatore persona fisica) il Prestatore dichiara (i) che nei confronti dei propri legali rappresentanti (e dei loro coniugi e parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado), nonché delle persone che si occuperanno dell'esecuzione del contratto, non sia stata pronunciata condanna definitiva (e non abbiano fatto ricorso al patteggiamento) per uno dei reati presupposto contemplati nel D.lgs. 231/2001, (ii) che i soggetti di cui sopra non siano al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi a reati presupposto, e (iii) che gli stessi non siano soggetti a provvedimenti o misure antimafia.

Nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele.

Dovrà essere previsto che, nel caso di sopravvenienza di una delle suddette situazioni, la Società avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1546 cod. civ., e comunque di recedere con effetto immediato, senza essere tenuta in alcun caso ad alcun risarcimento danni o indennizzo.

- h) il Prestatore dichiara che non ha compiuto gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- i) il Prestatore dichiara di non trovarsi in procedura fallimentare o in altra delle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza né è stata presentata nei suoi confronti istanza per l'assoggettamento a una di tali procedure;
- j) il Prestatore dichiara che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di cui all'art 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
- k) il Prestatore dichiara che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali, indicate dall'art 80 comma 4 del D.lgs. 50 /2016.
- l) il Prestatore si impegna ad adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei *Reati Presupposto* il cui rischio sia ravvisabile nella materia oggetto dell'appalto o della prestazione.

Per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

5. Clausola risolutiva

Il contratto dovrà anche regolare le conseguenze dell'inadempimento da parte del fornitore degli obblighi assunti e della violazione delle normative di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

6. Segnalazione di criticità

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito dell'esecuzione dei

contratti devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai contratti di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Devono essere in generale osservate le indicazioni per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

7. Clausole particolari per determinati ambiti di servizi

Nei suddetti contratti relativi alle materie appresso indicate, in aggiunta ai contenuti di carattere generale indicati nel paragrafo 2 che precede, devono essere aggiunti i contenuti di cui appresso.

7.1. Pubblica Amministrazione

Eventuali deleghe a consulenti e fornitori a trattare con la P.A devono essere specificate espressamente.

7.2. Servizi in materia di salute / sicurezza sul lavoro e in materia ambientale

I fornitori di servizi o beni a qualsiasi titolo, così come gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa in materia di salute/sicurezza sul lavoro e in materia ambientale.

Prima dell'affidamento dell'incarico deve essere accertato il possesso delle prescritte autorizzazioni.

L'ambito dell'incarico e della delega al fornitore di servizi, così come eventuali poteri di spesa da attribuire al medesimo, ed il loro esercizio in concreto, dovranno essere approvati preventivamente dall'amministratore delegato della Società o persona da lui designata.

7.3. Informatica

Il fornitore deve essere vincolato a rispettare (i) il Codice Etico e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza; (ii) la normativa in materia trattamento dei dati dettata dal Regolamento Europeo entrato in vigore nel maggio 2018 (GDPR) e del relativo Decreto di recepimento in Italia; (iii) la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iv) le misure minime di sicurezza adottate dalla Società, (v) la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica.

7.4. Contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative

I contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative devono contenere anche specifiche garanzie del contraente:

In particolare, nei suddetti contratti, in aggiunta ai contenuti di carattere generale, deve essere contenuta apposita dichiarazione dei contraenti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con particolare riferimento all'art. 22;
- b) di essere a conoscenza dell'art. 603-bis c.p. come modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199;

- c) di impegno a rispettare i divieti sopra specificati;

7.5. Non esaustività

Le indicazioni di cui sopra non sono esaustive e vanno integrate di volta in volta secondo le esigenze della Società.

PARTE SPECIALE DODICESIMA

- **I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale e in particolare nel par. 7.

La Società fornirà all'ODV, oltre ai flussi di comunicazione previsti nella Parte Generale, le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo e secondo livello.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli/Procedure di cui alla Parti Speciali, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

Per il Consiglio di Amministrazione